IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVII - Serie V - Vol. IV - Fasc. III - Marzo 1932

SOMMARIO: **ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE.** Atti delle SS. Congregazioni. *Suprema Sacra Congregatio S. Officii.* Decreto sulle cauzioni da dare nei matrimonii misti, p. 65. — **STUDI.** Matrimonii misti, p. 66. — **CONSULTAZIONI.** Materia e forma nell'Ordinazione sacerdotale, p. 73. - Per la S. Comunione agli infermi, p. 76. — **QUESITI MINORI.** Funerali per religiosi, p. 79. - Suono dell'organo nella Messa, p. 79. - Assoluzione da censure in casi urgenti, p 80. - Collazione di beneficio, p. 80. - Responsorii dopo la Messa, p. 81. - Interpretazione di rescritti, p. 81. - Messa nella notte del S. Natale in chiese di religiosi, p. 81. - Conopei di filè p. 82. - Messa *post acceptum nuntium mortis*, p. 82. Vescovo e chiese esenti, p. 83. - Commissione diocesana e regolari, p. 83. - Calendario diocesano e chiese esenti, p. 83. - Precedenza del Vic. Gen. p. 84. — **ANALISI DI OPERE.** Apologetica originale, p. 84. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Atti particolari del Sommo Pontefice, p. 86. - Sacre Congregazioni, p. 94. - Provvista di chiese, p. 94. - Congregazioni dei SS. Riti pel 1932, p. 95. - **Lutti**, Monsignori Podlaha, Lopez y Criado, Talamo, p. 95. — **LIBRI RICEVUTI**, p. 96.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE [1]

ACTI DELLE SS. CONGREGAZIONI

Suprema Sacra Congregatio S. Officii.

Decretum. - *De cautionibus in mixtis nuptiis praestandis.* — Contingit aliquando mixta, quae vocant, matrimonia inter catholicum et acatholicum sive baptizatum sive non baptizatum contrahi, praestitis quidem requisitis cautionibus, eo tamen modo ac forma ut earum observantia, praesertim quod spectat ad catholicam prolis utriusque sexus educationem, aliquibus in regionibus, adversantibus legibus civilibus, efficaciter urgeri non possit, imo tum a locali auctoritate laica tum a ministro haeretico, invitis quoque parentibus, facile queat impediri.

Ne lex tam gravis, naturalis ac divini iuris, magno cum innocentium animarum detrimento, frustrata maneat, E.mi ac R.mi D.ni Cardinales fidei ac morum integritati tutandae praepositi, in plenario conventu habito feria IV die 13 Ianuarii 1932, prae oculis etiam habentes recentes Ss.mi Domini Nostri Encyclicas Litteras, quarum

(1) Il numero 1 di « Acta Ap. Sedis », pubblicato il 20 gennaio 1932 riporta:

a) *La lettera decretale* « In thesauris sapientiae » su S. Alberto Magno, Dottore della Chiesa Universale, che noi abbiamo sunteggiato nel fascicolo precedente, p. 41.

b) *La Costituzione Apostolica* « Cum Providentissimus Deus » con cui si indice la S. Visita Pastorale Apostolica nella città di Roma;

c) *La Lettera Apostolica* all'E.mo Sig. Card. Vicario Marchetti Selvaggiani, dandogli le più ampie facoltà per la stessa Visita Pastorale Apostolica;

d) *Il decreto del S. Officio* che qui riportiamo integralmente;

e) *La provvista di chiese* con decreti della Sacra Congregazione Concistoriale anteriori al febbraio 1932 (v. cronaca);

f) *Una citazione edittale* della Sacra Romana Rota, in una « Vratislavien », *Null. Matr.* (Malczewska-Olszanski), che cita il convenuto Floriano Olszanski a concordare il dubbio pel 26 aprile 1932, ore 12;

g) *Il diario della Curia romana* con notizie anteriori al gennaio scorso;

h) La Nota delle Congregazioni dei Riti pel corrente anno (v. cronaca);

i) Nomine, onorificenze, necrologio, anteriori al 1932.

initium *Casti connubii*, stricti sui muneris esse duxerunt, omnium Sacrorum Antistitum nec non parochorum aliorumuqe, de quibus in canone 1044, qui super mixtae religionis ac disparis cultus impedimentis dispensandi facultate aucti sunt, attentionem excitare et conscientiam convenire, ne dispensationes huiusmodi unquam impertiantur, nisi praestitis antea a nupturientibus cautionibus, quarum fidelem exsecutionem, etiam vi legum civilium, quibus alteruter subiectus sit, vigentium in loco actualis vel (si forte alio discessuri praevideantur) futurae eorum commorationsis, nemo praepedire valeat, secus ipsa dispensatio sit prorsus nulla et invalida.

Hanc vero E.morum Patrum resolutionem feria v die 14 eiusdem mensis et anni Ss.mus D. N. Pius divinae Providentiae Pp. XI confirmavit et publici iuris fieri iussit, mandans ad quos spectat ut eam servent ac servare faciant.

A. SUBRIZI, *Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.*

L. ✠ S.

STUDI

Matrimonii misti. (1)

1. A stretto rigore si dicono misti i matrimonii contratti previa dispensa sull'impedimento *mixtae religionis*, di cui il canone 1060. In senso più largo si chiamano misti anche quelli contratti previa dispensa dell'impedimento *disparitatis cultus*, di cui il canone 1070 § 1. In tal senso più largo l'epressione è stata presa nel documento in esame, il quale esordisce appunto rilevando che « accade talora che si contraggano i così detti matrimonii misti, *tra un cattolico e un acattolico battezzato o meno* », naturalmente previa la debita dispensa, espressamente richiesta dai succitati canoni del C. J. C., ed evidentemente supposta nel presente Decreto.

2. Or occorre appena ricordare che il matrimonio è la maggiore unione, e diremmo quasi fusione, di due cuori, di due anime, di due vite; e che quindi suppone ed esige negli sposi la maggiore concordia di sentimenti, di affetti, di ideali: *consortium totius vitae, divini atque humani iuris communicatio*, in un senso ineffabilmente più pieno, nel matrimonio cristiano, di quanto non si potesse neppur concepire nel matrimonio romano. Ognun vede quindi il gravissimo pericolo, per un cattolico, di unirsi così intimamente con uno che non sia cattolico; pericolo molteplice per l'intima unione e concordia tra i coniugi, pericolo della fede, sia della parte cattolica che della prole e conseguentemente pericolo grave all'apostolato stesso della Chiesa cattolica.

E quanto al pericolo per la concordia, già lo stesso S. Offizio, nella istruzione del 12 dicembre 1888 rilevava che « dannose conseguenze vengono da siffatti matrimonii, inquanto tra cattolici ed acattolici a stento potrà aversi quella concordia di anime sommamente necessaria tra coniugi », e Leone XIII lamentava che « anime discordi in religione, mal si potranno sperar concordi nel resto ».

Presto o tardi, per amore di pace, la parte cattolica andrà rallentando negli atti di religione, poi raffreddandosi nel fervore, adattandosi ad un pernicioso indif-

(1) Cfr. « Monitore Eccl. », fasc. febbraio di quest'anno, pag. 57.

ferentismo quando pur non finisca in una vera apostasia. Sorge così l'altro pericolo, quello della fede, rilevato in numerosi documenti pontificii, e dimostrato da dolorose statistiche. Già S. Ambrogio, commentando il noto passo del salmista: *Cum sancto sanctus eris et cum perverso perverteris* esclamava: « Se ciò vale in altre occasioni, quanto più vale pel matrimonio, dove una è la carne, uno lo spirito? E come potrà andar d'accordo la carità se sarà discorde la fede? E perciò bada, o Cristiano, di dar la tua figlia a un gentile o ad un giudeo. Bada, dico, di cercarti in isposa una gentile, una giudea o una d'altra razza, cioè una eretica o qualsiasi altra aliena dalla tua fede... La ragione l'insegna, ma più ancora gli esempi ammoniscono. Spesso una donna indegna si giuocò anche un marito più forte e lo fece allontanare dalla religione » (1); poiché, nota S. Bellarmino, « è tale la donna, che sia più facile che essa trascini il marito all'errore, anziché che il marito conduca lei alla verità », come da esempi dei Sacri Libri dimostra Pio VI nella lettera del 13 luglio 1782 (2). I dati statistici che ci dà il chiaro Francesco Ter Haar, C. SS. R. nella sua preziosa monografia sui matrimonii misti (3) sono veramente impressionanti: di fronte alle defezioni della parte cattolica, le conversioni della parte acattolica sono minoranza sparuta.

Più grave ancora diventa la cosa se si considera il pericolo della prole; perché pare che, specialmente in questi ultimi tempi, proprio contro la gioventù, più teneramente cara al Cuore del Divino Maestro e della Santa Chiesa, si sia sferrato l'attacco più accanito da parte dei nemici del bene. Le cose non sono davvero migliorate dal 16 novembre 1763, quando il Pontefice Clemente XIII in una lettera al Vescovo di Strasburgo, metteva il dito nella piaga e rilevava i rovinosi effetti dei matrimonii misti, non ostanti le così dette *cauzioni*. « Da siffatti connubii — scriveva — noi pensiamo sia per venire grave rovina alla Chiesa. Infatti se sarà aliena dalla nostra religione la madre, che dà alla prole la prima educazione, che cosa non si deve temere per la educazione religiosa dei figli? Sarà lei che, per l'impulso stesso dell'amor materno, preoccupata dell'eterna salvezza dei figli, non lascerà passare occasione per imbeverli dei principii della sua setta, che vede la sola vera. E se, come spesso avviene, si prenderà la libertà di schernir come fanatico sognatore il marito, perché digiuna o si astiene dalle carni nelle vigilie, o si confessa, o si comunica, inevitabilmente a poco a poco si instillerà nel cuore dei figli il disprezzo delle cose più sante. Ed è poi estremamente difficile svellere dal loro cuore i tristi germi iniettati nella tenera età.

Se poi la madre è cattolica e il padre, ascritto a qualche setta, alla presenza dei figli prenda in giro le espressioni o le pratiche religiose della madre, o che i figli, presso i quali ha grandissimo peso l'autorità del padre, non cominceranno a dubitare della verità dalla religione seguita dalla madre? E che se sorgesse seria discussione religiosa tra marito e moglie? Non forse i figli, disorientati dalle dispute dei genitori, si lascerebbero via via cadere nell'indifferentismo religioso, la rovina più esiziale e più ostile alla religione, che ogni religione, la falsa e la vera, rovescia dalle fondamenta?

E poi, non solo la sposa novella farà entrare nella famiglia del marito non pochi della sua setta, ma non si riuscirà a tener lontani neppure i ministri della setta falsa, che potranno così raffermar nell'errore i loro seguaci e suggerire alla madre l'arte di disseccar dal primo nascere i germi della sana dottrina nell'anima dei figli.

(1) *De Abraham*, lib. I, n. 84: MIGNE, t. 14, 450 seg.
(2) Apud GASPARRI, *Fontes*, II, pag. 656, n. 2.
(3) *De Matrimoniis mixtis eorumque remediis*, Taurini-Romae, 1931.

E si aggiunga che se la parte cattolica morendo, lascerà i figli ancor teneri in mano alla parte acattolica, questa potrà liberamente avvelenarne i sentimenti col tossico della sua setta. Vedi dunque, diletto figlio Nostro, che cosa possa ripromettersi la religione cattolica dalla prole nata da siffatti matrimonii; e se non si debba fortemente temere che, mentre con essi s'intenda propagar la fede cattolica, non si finisca col diffonder sempre più l'eresia, e, quello che è più rovinoso, come prenda più piede l'indifferenza per qualsiasi religione onde per lo più si apre l'adito alla completa irreligione ».

Ecco come al pericolo della parte cattolica e della prole va intimamente connesso il grave danno della Chiesa, tanto nella saldezza cristiana delle coscienze, le quali si andranno via via diluendo e decolorando nell'indifferentismo religioso, quanto nel numero stesso dei fedeli. Due rovine ripetutamente lamentate e dai Romani Pontefici e dai Pastori delle plaghe ove i matrimonii misti sono più frequenti.

Il divieto.

Essendo pertanto così gravi i pericoli che nascono dai matrimonii misti, la legge stessa naturale deve rendere assai cauti e assolutamente proibirli quando il pericolo fosse veramente grave e prossimo. Onde, come abbiam visto, fin dai tempi più antichi la Chiesa ha dissuaso i fedeli da siffatti matrimonii, e ciò particolarmente dopo la rivoluzione protestantica. Onde Benedetto XIV riallacciandosi « alla perpetua e costante norma e consuetudine della Sede Apostolica su tale argomento » e ricordati i documenti dei suoi Predecessori, sempre concordemente contrari ai matrimoni misti, esorta Vescovi e Parroci e Missionari e gravemente li ammonisce « a distogliere per quanto possano i cattolici d'ambo i sessi dal contrarre siffatti matrimonii a rovina delle loro anime, e ad ostacolare ed impedire efficacemente e con ogni miglior modo un tal genere di nozze » (1). Ed opportunamente ricorda che i suoi Predecessori non concedevano la dispensa *nisi abiurata haeresi*.

Se in seguito la Chiesa ha mitigato alquanto il primitivo rigore, nel conceder la dispensa sull'impedimento *mixtae religionis* e *disparitatis cultus* è stato solo per gravissime ragioni, specialmente di ordine pubblico, e sempre quando si fossero rimossi i pericoli sopra accennati; e non ha mai cessato di riprovare severamente i matrimonii misti. Basta leggere i documenti di Clemente XIII, di Pio VI, VII e VIII, di Gregorio XVI, di Pio IX, di Leone XIII nella celebre enciclica *Arcanum* e dello stesso regnante Pontefice Pio XI: basta tener presente quanto il C. J. C. prescrive a tale proposito.

Il canone 1070 § 1 infatti prescrive che « è nullo il matrimonio contratto da una persone non battezzata con una persona battezzata nella Chiesa cattolica o alla medesima convertita dall'eresia o dallo scisma ». Tale l'impedimento dirimente *disparitatis cultus*.

Il canone 1060 poi prescrive: « Con la massima severità la Chiesa proibisce ovunque che si contragga matrimonio tra due persone battezzate, di cui una sia cattolica, l'altra inscritta a una setta eretica o scismatica: ché se vi sia pericolo di perversione per il coniuge cattolico o per la prole, il matrimonio è per dippiù proibito dalla stessa legge divina ». Tale l'impedimento impediente *mixtae religionis*.

Nel primo la dispensa è richiesta per il valore dell'atto, sì che senza dispensa il matrimonii sarebbe nullo; nel secondo *ad liceitatem* sì che senza dispensa il matrimonio sarebbe illecito, ma valido.

(1) Apud Gasparri, *Fontes*, II, pag. 147.

La dispensa.

Ciò premesso, è facile comprendere che la Chiesa non dispensi se non quando: 1° sia rimosso il *perversionis periculum coniugis catholici et prolis*, altrimenti la dispensa sarebbe nulla perché contraria allo stesso diritto divino; 2° vi sia causa grave sia per l'uno che per l'altro impedimento, secondo il canone 1071. Ci si consentano brevi osservazioni sull'uno e sull'altro punto.

E prima sulle cause per cui si possa dispensare dall'uno e dall'altro impedimento. Al quale proposito è bene tener presente il testo integrale del canone 1061 § 1. « Sull'impedimento di mista religione (e analogamente di disparità di culto) la Chiesa non dispensa, se non:

1° Urgano giuste e gravi cause;

2° Lo sposo acattolico dia cauzione di tener lungi dalla parte cattolica il pericolo di perversione, e l'uno e l'altro coniuge di battezzare ed educar tutta la prole soltanto cattolicamente;

3° Si abbia certezza morale dell'adempimento delle cauzioni ».

Sempre grave per la Chiesa è il pericolo, quindi esige cause *urgenti, giuste* e *gravi*. Tale la prassi costante della Chiesa, attestata anche da Benedetto XIV (1), il quale conclude: « ... e inoltre deve verificarsi una qualche grave causa *e per lo più pubblica*, mancando la quale, anche se si verifichino le altre condizioni accennate, la dispensa non si suole assolutamente concedere ». Onde il Card. Albani, Segretario di Stato, il 27 marzo 1830 ricordava: « I Romani Pontefici, quando pur *talvolta*, a malincuore, però, e *solo per cause gravi*, permettevan matrimonii siffatti, alle dispense aggiungessero, secondo il solito, la condizione espressa che si premettessero al matrimonio opportune cauzioni » (2), poiché la Sacra Congregazione di Propaganda Fide disponeva tassativamente che « a permettere un matrimonio misto *non è affatto sufficiente* che gli sposi siano disposti a dar le cauzioni... *ma si richiedono assolutamente cause giuste e gravi*, perché la facoltà di dispensar sull'impedimento di mista religione possa lecitamente essere esercitata » (3) e il S. Uffizio il 29 luglio 1880 scriveva sullo stesso tenore al Primate di Ungheria, che cioè « la Chiesa non permette *mai*, anzi *neppur può permettere* la celebrazione di matrimonii misti, *se non concorrano gravi cause canoniche* », e poiché il canone 84 § 1 dispone che « dalla legge ecclesiastica non si dispensi senza causa giusta e ragionevole, tenuto conto della gravità della legge da cui si dispensa; altrimenti la dispensa data dall'inferiore (che ne abbia la facoltà) è illecita ed invalida », è chiaro che ove l'Ordinario o altri, che per un indulto avesse la facoltà di dispensare, desse tuttavia la dispensa *senza causa* urgente e giusta e grave, la dispensa sarebbe illecita e invalida, e quindi il matrimonio, in caso di mista religione valido, ma gravemente illecito; in caso di disparità di culto sarebbe anche nullo. Volendo scendere ad individuare tali cause, vanno tenuti presenti i documenti autentici, dai quali si può cogliere l'animo della Chiesa e lo spirito delle sue leggi. « Siffatte circostanze — dice il S. Uffizio — sarebbero l'utilità della Chiesa, il bene pubblico, un male gravissimo da evitare ed altre... » (4); e la Sacra Congregazione di Propaganda Fide esemplificando precisa: « è necessario sia imminente un qualche grave danno che non si possa altrimenti evitare » (5); onde Benedetto XIV sintetizzando la tradizione costante conclude: « Diciamo innanzi tutto che tali con-

(1) *De Syn.* lib. 9, c. 3, n. 5.
(2) *Collect. Prop. Fid.*, I, pag. 474, nota.
(3) Ib., II, pag. 10.
(4) GASPARRI, *Fontes*, IV, 442.
(5) *Coll. P. F.*, II, pag. 10.

cessioni furono *rarissime*, e la maggior parte per i matrimonii da contrarsi tra Supremi Principi, e solo *urgendo gravissima causa, riferentisi al pubblico bene...*» (1). Ché se coll'andar del tempo la Chiesa ha potuto sembrar rallentare l'antico rigore, rimane sempre grave la surriferita prescrizione del canone 1061 § 1, che richiede cause urgenti e giuste e gravi. *Urgenti* cioè pressanti, impellenti, necessitanti; non quindi di pura convenienza. *Giuste*, cioè oneste e accolte nella dottrina e nella prassi; quindi *oggi* poiché non si esclude il *bonum privatum*, anzi non si fa neppur menzione del *bonum publicum*, è pacifico che la causa possa essere di ordine pubblico o privato, e che quindi possa essere sufficiente anche una delle cause ritenute giuste per la dispensa dagli altri impedimenti, purché però *veramente grave*. Anzi si richiede qui una gravità ben maggiore che per gli altri casi, essendo qui sempre in pericolo il bene inestimabile della fede, non ostanti le debite cautele. Il Ter Haar esige una gravità *straordinaria e notoria* (2), né ci sentiamo di dargli torto. Quindi *per questo capo* non tutte le cause sufficienti per dispense da altri impedimenti potranno essere facilmente accolte, perché non tutte quelle potranno raggiungere tale gravità, come per esempio il *folle amore*.

Cause giuste e gravi son ritenute, per esempio:

a) Il matrimonio di un Principe cattolico con una acattolica, che lasci sperare grandi vantaggi per la Chiesa;

b) La fondata speranza che si converta la parte acattolica e forse anche altri;

c) Un grave scandalo pubblico da evitare;

d) Il matrimonio civile già contratto, quando la parte cattolica sinceramente pentita domandi insistentemente il perdono e la dispensa;

e) La eccezionale difficoltà di trovare un partito cattolico;

f) La legittimazione ed educazione cattolica della prole già nata.

Altre cause ancora si possono dare giuste e gravi, che qui sarebbe lungo enumerare; sulla gravità delle quali giudicherà solo chi dovrà dar la dispensa o il Superiore. Esigerla o darla senza siffatta causa sarebbe certo almeno illecito; né pensiamo che la minaccia del così detto matrimonio civile, di per sé sola, costituisca grave causa; ci pare invece doversi ritenere irragionevole pretesto.

Cauzioni.

Ma anche verificandosi le cause richieste, occorre rimuover sempre, per quanto è umanamente possibile, il pericolo della fede della parte cattolica e della prole. Per il passato anzi si esigeva che la parte cattolica s'impegnasse a far tutto per la conversione dell'altro coniuge; obbligo di cui ora non è cenno nel Codice e che quindi s'intende abolito: rimane tuttavia, e gravissimo, l'obbligo di esigere dalla parte non cattolica tutte le cauzioni umanamente possibili che tale pericolo non vi sarà mai, per quanto è da essa.

Le cauzioni sono qui la promessa formale e seria e giuridicamente valevole; ché se non si possano far valere giuridicamente, se cioè non si possa, anche per vie coattive, ottener l'adempimento delle cauzioni, non si possono né ritenere né chiamar tali. Delle cauzioni occorre precisare l'oggetto, l'attentidibilità e la forma.

Quanto all'oggetto, il canone 1061, § 1, 2°, in esame lo precisa: *a*) La parte acattolica dà cauzione di tener lontano dal coniuge cattolico ogni pericolo di perversione; *b*) *l'uno e l'altro* coniuge dànno cauzione di battezzare ed educar nella religione cattolica *tutti* i figli.

L'oggetto della prima cauzione in teoria non presenta difficoltà; ma quante invece ne presenta in pratica! Quante volte, anche senza accorgersene, la parte acat-

(1) Apud Gasparri, *Fontes*, II, pag. 148, § 5.

(2) Op. cit., pag. 43.

tolica con una parola, un accenno, con una conversazione, in mille modi, dà colpi fatali alla fede della parte cattolica!

Ancor più malsicura si manifesta nella pratica la seconda cauzione, non per quanto si riferisce al battesimo, ma per quanto concerne la educazione dei figli. Il più delle volte essa si arresta alle brevi formule imparate per la prima Comunione; e questa dovrebbe bastare per chi è costretto poi a vivere in un ambiente così pieno di pericoli e di insidie per la religione! Qui veramente *sunt lacrimae rerum*!

Pure la dispensa non si può dare *se non si ha la certezza morale* dell'adempimento delle cauzioni. Non è certo cosa facile stabilir quando si raggiunga il grado di *morale* certezza richiesto per poter dare la dispensa; è certo che essa sia necessaria; è certo anche che essa, per esser morale, non può di per sé escludere *ogni* timore, e che deve giudicare dai *communiter contingentibus*; è sufficiente quindi, a nostro giudizio, che vi siano motivi gravi da riteenre seriamente che le cauzioni saranno adempiute: non basta una semplice probabilità, la quale non è certezza, neppur morale (1), ma è necessario che chi dispensa possa seriamente e sinceramente dire: Qui si può esser veramente e umanamente sicuri che *questi* sposi, considerato il loro carattere e il luogo e il tempo, e le consuetudini e costumi locali, adempiranno la loro promessa. Quello che importa di più è la certezza morale della rimozione del pericolo, non le cauzioni; queste sono un mezzo per quella; mezzo di cui a rigore si potrebbe fare anche a meno, previa dispensa, se si potesse per altra via aver la indispensabile certezza morale.

Prudenza, esperienza di uomini e di cose, senso pratico, conoscenza di persone, di luoghi, di abitudini, ardente zelo per il vero bene delle anime e per la santità delle leggi divine ed ecclesiastiche, potranno guidare in così difficile e così delicato apprezzamento, *caso per caso.*

Bisogna tuttavia riconoscere che in questi ultimi tempi si andava forse accennando, da parte di qualche Ordinario a troppa benignità, o malintesa indulgenza; o meglio i parroci stessi, sui quali in ultima analisi grava per la maggior parte dei casi la responsabilità di fornire agli Ordinari gli elementi di apprezzamento, si andavano adattando a considerar tali impedimenti come gli altri, senza tener presenti le gravi e giuste preoccupazioni della Chiesa. Già su qualche rivista s'era levata qualche voce (2), e il lodato P. Ter Haar, nella citata pregevolissima monografia, non esitava asserire: «*Troppo spesso* si dànno le dispense nell'impedimento di matrimonio misto, sebbene non si abbia la prudente certezza morale sull'adempimento delle cauzioni» (3).

E il S. Uffizio, a cui spetta vigilare e provvedere in tale materia (can. 247 § 3), nel recente decreto opportunamente e autorevolmente interviene a richiamare l'attenzione di tutti gli Ordinari, dei Parroci e di quanti abbiano dal canone 1044 facoltà di dispensare, «affinché siffatte dispense — cioè dell'impedimento di mista religione e di disparità di culto — non si concedano se prima non siano state date dai nupturienti cauzioni tali *la cui fedele esecuzione, anche in forza delle leggi civili* alle quali uno dei due coniugi fosse soggetto, vigenti nel luogo dell'attuale dimora o della futura dimora, se si preveda che sian per recarsi altrove, *nessuno possa impedire*; altrimenti la stessa dispensa è assolutamente nulla e invalida». La sanzione può sembrare gravissima, ma è, come abbiamo rilevato, nella natura stessa delle cose: permanendo la seria probabilità del pericolo, non può la Chiesa dispensare. Il decreto richiama l'attenzione particolarmente «sul modo e sulla forma», con cui ven-

(1) Cfr. GASPARRI, *De Matr.*, 499; CAPPELLO, *De Matr.*, 310.
(2) Cfr. «The Homiletic and Pastoral Review», a. 1928.
(3) Op. cit., pag. 68, n. 90.

gono date le cauzioni; perché da questa dipende di poterne o meno esigere poi, ove occorre, l'adempimento.

Già il Codice, nel surriferito canone 1061 § 2 aveva prescritto, codificando la prassi costante, che « le cauzioni di regola si esigano in iscritto », inquanto un impegno scritto costituisce per sé stesso maggiore garanzia. Dunque *ordinariamente* la dichiarazione *orale* non è sufficiente; e se proprio non sia possibile averla in iscritto, si cerchi almeno averla dinanzi a due testimonii, meglio se almeno sottoscritta oltre che dal parroco e dai testi, anche dalla parte che s'impegna; si deve insomma arrivare a fornire un elemento probatorio anche dinanzi alla legge civile, qualora la parte cattolica si vedesse costretta a ricorrere ad essa per tutelare i diritti spirituali suoi e dei figli. Questo ci pare lo spirito dell'odierno decreto che viene così a dare autorevole approvazione alla prassi introdotta già presso qualche diocesi (1), di esigere cioè che le cauzioni venissero date in iscritto, confermate con giuramento, o dinanzi a due testimoni, o anche dinanzi al notaio o altro publico ufficiale. Del resto lo stesso Pio VI, nel rescritto del 13 luglio 1782 al Cardinale Arcivescovo di Malines aveva prescritto « che il parroco esigesse e ricevesse dall'eretico contraente la dichiarazione *scritta*, nella quale *sotto giuramento* e alla presenza *di due testimonii*, che doveano pur sottoscrivere, si obligasse a permettere alla comparte la libera pratica della religione cattolica e di educare in essa tutti i figli nascituri, senza distinzione di sesso » (2). Evidentemente né il Codice né il presente Decreto prescrivono tassativamente queste solennità; ma è facile comprendere che non se ne possa fare a meno quando *solo da esse* si possa aver la certezza morale richiesta dal Codice, o la possibilità di far valere l'impegno delle cauzioni anche per vie civili.

Il Decreto accenna al caso in cui le leggi civili vietino di dare le richieste cauzioni o non riconoscano l'impegno assunto di osservarle. In tal caso, poiché non è assolutamente possibile derogare alla necessità della certezza morale che il pericolo della fede sia rimosso tanto per la parte cattolica che per la prole nascitura, bisognerà studiare se almeno per via indiretta si possa ottenere lo scopo, esigendo cioè nella forma legale quegli impegni che, se nella lettera non esprimono apertamente l'oggetto vero delle cauzioni, salvino tuttavia la sostanza; come sarebbe per esempio l'impegno di mettere i figli maschi nel collegio A, le femmine nel collegio B. Comunque occorre arrivare e alla certezza morale e al valore legale dell'impegno assunto, o per lo meno « a quella fedele esecuzion che non possa a tenore delle leggi civili... essere da chicchessia impedita », come esige il Decreto del S. Uffizio.

Il quale se trova la sua decisiva motivazione e più larga attuazione in paesi cattolici, non è a dire che non interessi anche, *oggi*, i paesi cattolici. La guerra e gli enormi sviluppi commerciali del dopoguerra hanno operato un frammischiamento di popoli che mai forse l'uguale: le migrazioni antiche non disperdevano l'individuo, ma conservavano compatta la massa migrante e la massa autoctona; e, se pure, solo assai lentamente si operava la compenetrazione, la fusione e l'assorbimento, e quasi sempre prima sul terreno religioso. Oggi non così: oggi il nostro emigrante si confonde presto coi cittadini del paese nuovo, ed elementi forastieri non pochi sono affluiti nel nostro paese; i fedeli si trovano a contatto con elementi di altre religioni o di nessuna: quanti ancora sono circuiti dalle insidie del proselitismo acattolico? Quanti vescovi, anche in Italia, han levato la voce sul pericolo protestante? Specialmente nelle maggiori città e nei centri industriali comincia a farsi frequente il caso di matrimoni di

(1) Particolarmente bavaresi e ungheresi. Cfr. WERNZ-VIDAL, *De Matr.*, n. 179, not. 33.

(2) Ap. GASPARRI, *Fontes*, II, pag. 657, n. 4.

cattolici con protestanti o con ebrei; si pensi alla Francia, alla Spagna, ai paesi di immigrazione come le due Americhe e si sentirà tutta la attualità del documento in esame. Il quale, ove pur non debba reprimere gli inconvenienti lamentati, ridesterà l'attenzione dei pastori di anime, affinché in ossequio al canone 1064: 1° tengan lontano con ogni sforzo i fedeli dai matrimonii misti; 2° e se non riescono ad impedirli procurino con ogni sforzo che non si contraggano in contrasto con le leggi di Dio e della Chiesa; 3° una volta celebrati matrimoni misti nel territorio proprio o altrove, premurosamente vigilino che i coniugi mantengano fedelmente le promesse fatte; 4° che si osservi la forma stabilita per questi matrimoni dal canone 1102; che cioè si osservi la forma consueta, ma senza i sacri riti, limitandosi alla richiesta del consenso da parte del sacerdote e alla espressione del consenso da parte degli sposi.

Indubbiamente il lavoro maggiore e la maggiore responsabilità spetta ai parroci; a lui tocca formare le coscienze e far conoscere l'anima della Chiesa nei catechismi al popolo, nelle omelie, nei discorsi in pubblico e in privato; a lui illuminare i fedeli, in corsi speciali, sulle funeste conseguenze dei matrimonii misti, al parroco istruire *opportune importune* gli sposi e prepararli ai grandi doveri del matrimonio, al parroco finalmente, invigilare con ogni cura che i poveri bambini nati da siffatti matrimonii, abbiano la educazione cattolica a cui i genitori si sono formalmente impegnati; a lui prevenire e premunire i fedeli dalla perniciosa familiarità con gli acattolici.

CONSULTAZIONI

Materia e forma nell'ordinazione sacerdotale.

Un vecchio abbonato ci domanda che cosa fare se nella ordinazione di un sacerdote, per una svista, l'imposizione delle mani, che ha luogo immediatamente dopo le litanie, ed anche la recita dell'orazione *Oremus, fratres carissimi*, vengano omesse sia dal Vescovo che dai Presbiteri assistenti, e poi supplite regolarmente in fine, prima delle parole: *Accipe Spiritum Sanctum...*

È valida l'ordinazione? Ed in caso affermativo è valido il sacrificio concelebrato dell'Ordinando?

È ancora questione dibattuta tra teologi, tra moralisti e tra canonisti, quale sia la materia e la forma dell'ordinazione sacerdotale; se la imposizione delle mani o la consegna degli strumenti con le relative formule.

E quanto alla imposizione delle mani va notato che essa si fa tre volte nella ordinazione sacerdotale: 1° dopo le litanie in silenzio, successivamente dal Vescovo e dai sacerdoti assistenti, toccando il capo dei singoli ordinandi; 2° subito dopo, simultaneamente dal Vescovo e dai sacerdoti assistenti tenendo le mani estese sul capo degli ordinandi mentre il Vescovo recita l'invito *Oremus, fratres carissimi* e l'orazione seguente; 3° dopo la Comunione, quando il Vescovo dice: *Accipe Spiritum Sanctum.* Le prime due è opinione omai comunissima che siano una stessa imposizione, che si inizia in silenzio e si continua poi durante l'*Oremus, fratres carissimi*, e la preghiera relativa (1), cioè *colletta e prefazio.*

(1) D'Annibale, *Summ.* III, 292, n. 11; Pesch, *Praelect.* VII, 622; Gasparri, *De Sacra Ord.*, 1079.

Ciò posto, quale sarà la materia e la forma dell'ordinazione sacerdotale? Accenniamo alle varie opinioni. Alcuni ritengono che la potestà sacerdotale, di sacrificare cioè e di assolvere, venga data subito al principio, con la prima imposizione delle mani, presa naturalmente nelle due fasi. Quindi secondo tale sentenza, materia dell'ordinazione presbiterale è la prima imposizione delle mani, che comincia con contatto fisico successivamente del Vescovo e dei sacerdoti assistenti, e *continua* coll'estensione simultanea delle mani sugli ordinandi: forma poi son le parole che in questa seconda fase della prima imposizione delle mani si dicono. È l'opinione più comune e più probabile, particolarmente oggi, non solo per l'autorità e il maggior numero dei suoi sostenitori, ma anche per il peso degli argomenti (1).

Altri pensarono che materia e forma sia nella *sola* consegna degli strumenti, cioè calice con vino e patena con ostia e relativa formula: *Accipe potestatem offerre sacrificium Deo missasque celebrare*: opinione questa che a Domenico Soto parve comune, ma che oggi non trova più sostenitori.

Altri invece opinano che si debbano ammettere due materie e due forme: l'imposizione delle mani e la consegna degli strumenti. E gli uni stanno per la prima imposizione, gli altri per la seconda. Sta per la prima il Noldin (2) e il Billot (3), il quale tiene che materia sia la prima imposizione e la consegna dei vasi sacri, la forma poi nelle parole che accompagnano questa consegna: si avrebbero così due materie ed una forma.

Altri finalmente sostengono che le varie imposizioni delle mani e la consegna dei sacri vasi debbano considerarsi *ad modum unius*, e che la potestà di sacrificare vien data con la prima imposizione e con la consegna dei vasi sacri, mentre la potestà di assolvere con la ultima imposizione delle mani e la formula relativa. A tale opinione pare inclini il Bucceroni (4), come alla più sicura e da tenersi in pratica. Certo le varie opinioni potranno tenersi in teoria, fino a che la Santa Chiesa non si sia pronunciata, ma in pratica tutti sono d'accordo che nulla deve essere omesso, e se qualcosa sia stato omesso, debba poi essere supplito secondo le varie istruzioni del Santo Officio.

Va inoltre tenuto presente che sebbene l'Ordinazione si debba fare *infra missam*, anzi sebbene sia ormai accettato e pacifico che gli ordinamenti presbiteri *concelebrano* insieme col Vescovo Ordinante, pure non si può dire che

(1) Cfr. S. Bonaventura, in 4, dist. 24, P. 2, art. 1, q. 4; P. Soto, De instit. Sacerd., lect. 5; Menardus, in not. ad Sacram. Gregor. M. (Migne, 78, 491 segg.); Natalis Alexand., Th. Dogm. et Mor., De Sacram. ordin., art. II § 2; Morinus, p. III, exerc. VII, cap. I, n. 8; Martène, De antiq. eccl. rit. l. 1, c. 8, art. 9, nn. 11, 16, 18, II p. 22; Tournely, De Sacram. ord., quaest. 3, concl. I et II; Suarez, De Sacram. in gen., disp. 2, sect. 6; S. Alf., l. 6, n. 784 et 748; Perrone, De Ord., c. 4, n. 123; Franzelin, De Rom. Pont., proleg. § 15, schol. III; De Augustinis, De Ord., thes. 7; Lehmkul, II, 740; Pesch, Praelect. dogm., VII, 622 segg.; Van Rossum, De essentia sacram. ord.; Gasparri, De Sacra Ord. 1079; Many, De Sacr. Ord. 256.

(2) *De Sacram.* (Oenip. 1930), n. 458, 3.

(3) *De Sacr.*, th. 30.

(4) *Instit. Th. Mor.*, vol. II, n. 883.

la Santa Messa sia *essenziale* alla ordinazione sacerdotale, in modo che la validità dell'una possa toccar la validità dell'altra; si può infatti pensare alla nullità dell'ordinazione in una messa valida; quindi a stretto rigore si può pensare alla ordinazione valida in una messa invalida, in cui, per esempio, vino ed ostia siano materia non idonea; anzi ad una ordinazione valida, sebbene per sé illecita, fuori della Santa Messa.

Ciò posto veniamo alle conclusioni:

1° È valida nel caso l'Ordinazione? Secondo la prima sentenza dovrebbe ritenersi valida, essendo stata posta la materia e la forma, sia pure dopo la Messa; a maggior ragione deve dirsi valida secondo la seconda opinione e secondo coloro che si contentavano della consegna dei vasi sacri con la seconda, ultima, imposizione delle mani. Per il Noldin e il Billot e per i seguaci della quarta sentenza la cosa non è chiara: alcuni la riterrebbero forse valida senza badare all'ordine in cui verrebbero poste le varie materie e le varie forme; altri richiedendo rigorosamente l'ordine del Pontificale Romano, la riterrebbero invalida. Questo in teoria. Per la pratica il Noldin-Schmitt, sulla scorta dei documenti del S. Uffizio, tiene che se la mano del Vescovo ordinante non ha fisicamente toccato il capo dell'ordinando, e il difetto vien rilevato *durante l'ordinazione, ma prima della terza imposizione delle mani* (non dice se prima o dopo la consegna dei vari sacri, quindi per lui parrebbe indifferente, anche se dopo la consacrazione, purché prima dell'ultima imposizione delle mani), il difetto *si deve* supplire nella stessa ordinazione, imponendo le mani in silenzio col contatto fisico. Se poi il difetto viene rilevato dopo l'ordinazione, questa va integralmente ripetuta sotto condizione.

Se poi fu omessa la imposizione delle mani alla orazione: *Oremus, fratres,* vale l'ordinazione purché *prima* della consegna dei vasi sacri si ripeta la forma e l'imposizione delle mani. Il caso è ben diverso dal nostro.

Il P. Vermeersch (1) pensa sia sufficiente, per salvare il valore, supplire, *prima della consegna degli strumenti*, senza dir nulla, la prima imposizione delle mani, cioè quella parte della prima che si fa in silenzio: desidera tuttavia la dichiarazione autentica: se poi fosse stato omesso l'*Oremus, fratres carissimi,* pensa sia sufficiente correggere l'errore «ante canonem»; contro il Gasparri, che tiene sia sufficiente ripetere solo l'imposizione delle mani con *Oremus* ecc., anche dopo.

Quindi il Gasparri nel caso nostro nulla ripeterebbe; il Vermeersch ripeterebbe sub condicione tutta l'ordinazione, o per lo meno farebbe ricorrere alla Santa Sede.

Il «Monitore Ecclesiastico» ha trattata più volte e fin dai primi volumi e sotto vari aspetti, la questione della materia e della forma nell'ordinazione presbiterale e dei difetti da supplire. Per la questione poi che ci interessa riferisce un caso alquanto simile, inquanto «fu omesso dal Vescovo ordinante e dai sacerdoti assistenti così la prima come la seconda imposizione delle mani, benché si fosse recitata la orazione *Oremus, fratres carissimi* e.c... (mentre nel caso nostro fu omessa anche questa). Quando poi si giunse al *Communicantes* del canone della Messa, il Cerimoniere avvertì la omissione, ed il Ve-

(1) *Th. Mor.* (editio privata) 1921, III, n. 626, 1.

scovo, avvisatone, credette opportuno differire... le accennate imposizioni a dopo la Comunione. Allora, e precisamente prima delle parole del Pontificale *Iam non dicam vos servos*, furono supplite tanto dal Vescovo ordinante quanto dai Sacerdoti assistenti amendue le imposizioni delle mani, ripetendosi tutta e solamente l'orazione *Oremus, fratres carissimi* ecc..».

La Sacra Congregazione del Santo Uffizio il 22 agosto 1900 rispondeva «che l'Ordinazione si dovesse ripetere: *a*) per intero, *b*) sotto condizione e *c*) segretamente, in qualsiasi giorno, *facto verbo* cum SS.mo affinché supplisse dal tesoro della chiesa, ove ve ne fosse il bisogno, per le Messe celebrate». Il «Monitore» (1) rilevava la ragionevolezza di questa decisione aggiungendo: «È vero che la doppia imposizione delle mani venne supplita; ma non venne integrata la tradizione degl'istrumenti, la quale, secondo la opinione più probabile, dev'essere fatta a chi abbia già ricevute le prime due imposizioni delle mani». Ci par quindi chiaro che, in pratica, anche nel caso nostro debba applicarsi questa decisione, di ripetere cioè sotto condizione e segretamente tutta intera l'ordinazione. Quanto al giorno bisogna attenersi alle regole ordinarie della liturgia, a meno non se ne ottenga regolare dispensa. Così pure per le Messe di cui si fosse eventualmente percepita l'elemosina, occorre o celebrarle tutte nuovamente, o ricorrere alla Santa Sede per una riduzione o un condono generale, potendo essa supplire dal tesoro della Chiesa.

Sul valore della Messa *concelebrata* dall'Ordinando rispondiamo: Supposto, *ceteris paribus*, che l'Ordinante abbia validamente celebrato, si può dire che l'Ordinando abbia *concelebrato* validamente? Risponderebbero di sì quelli che ripongono materia e forma nella tradizione degli istrumenti sola o con l'ultima imposizione delle mani; risponderebbero di no gli altri. In pratica, abbiamo visto, è bene tener la negativa, perché più sicura, ed è sempre bene ricorrere alla Santa Sede che sola può valutar tutte le circostanze del caso.

Per la S. Comunione agli infermi.

Quale è la causa giusta e ragionevole che dispensa dal portare in forma pubblica la comunione agli infermi di cui al canone 847?

È una questione che appassiona ed angustia i confratelli che sono a più stretto contatto col ministero pastorale e sentono la sublime dignità del mistero eucaristico loro affidato e le gravi difficoltà dell'apostolato ai nostri giorni e nei nostri paesi. Ci pare che la stessa duplice visione abbia il canone in esame, che costa di due parti nettamente distinte, ideale e reale. «La Sacra comunione si deve portare agli infermi in forma pubblica», come esige la maestà del Re eucaristico, come prescrive il Rituale Romano (tit. IV, can. IV): è questa la prima parte; è l'affermazione precisa di un principio, e lo slancio verso l'ideale. Ma lo stesso canone subito soggiunge: «se una causa giusta e ragionevole non persuada altrimenti»; è il contrasto stridente del reale, è il senso pratico della vita da cui la Santa Chiesa non vuole mai distaccarsi:

(1) Vol. XII, pag. 291 e seg.

il primo è il punto d'arrivo, è la mèta a cui tendere instancabilmente; l'altro invece è il punto di partenza. Chi si rende conto di questo contrasto, e la Santa Chiesa ha fatto bene a rilevarlo, percepirà la portata esatta del canone. Il codice non può precisare, individuare le cause giuste e ragionevoli; le lascia all'apprezzamento prudente dei Vescovi e dei Sacerdoti chiamati a valutare elementi che agli altri sfuggono inevitabilmente.

Sua Eccellenza Mons. Jorio, l'illustre Segretario della Sacra Congregazione dei Sacramenti, nella sua recentissima operetta (1), così ricca di suggerimenti e di dati, così profonda, così pratica, così calda di zelo sacerdotale, eucaristico, non vede «quale difficoltà possa esservi per una cerimonia religiosa di precetto, che tanto fu cara ai nostri padri» come quella della comunione in forma pubblica agli infermi, e gli pare «giunto il tempo, ove è possibile, di doverla ripristinare, sia pure con discrezione, nelle stesse grandi città, specialmente per il Viatico» (2). Noi siamo grati, all'illustre e pio Prelato, di aver levata la sua voce, così autorevole, per una causa così santa ed osiamo sperare che la voce venga raccolta dagli Eccellentissimi Vescovi, i quali studieranno circostanze di tempo, di luogo, di ambienti, così varii, così mutevoli oggi, e vedranno se non sia proprio giunto il momento di riaccordare a Cristo Signore, il diritto di cittadinanza, e la libertà di passare per le vie dei nostri paesi benedicendo, e facendo del bene. In ciò i Parroci dei paesi indubbiamente godono una posizione di privilegio, inquanto essi non incontreranno difficoltà di sorta lo ne incontreranno solo lievi assai per l'applicazione della prima parte del canone. Nelle città, almeno nelle più grandi, specialmente presso popoli per la maggior parte indifferenti o avversi alla Religione, questo non sarà possibile, forse, almeno in primo tempo, sebbene anche lì occorrerebbe tentare e costantemente lavorare per ottenere l'intento; ma tra popoli cattolici, anche nelle maggiori città, noi pensiamo si possa e si debba cominciare a rompere il ghiaccio; l'eccessivo timore ci pare colpa: chi ha provato ed ha toccato con mano i vantaggi che vengono dalla maestà del rito della comunione pubblica, sa anche che il popolo, e specialmente il popolo nostro, subisce ancora il fascino salutare dei riti sacri, sente e vive ancora profondo il rispetto alla Divina Eucaristia. Comunque è sempre bene consigliarsi con l'Ordinario e stare alle sue istruzioni. In linea generale si potrebbe essere più facili ad attenersi alla forma privata per le comunioni di devozione che per la Comunione per Viatico. Comunque, si cerchi di conoscere prima il desiderio dell'infermo, affinché non capiti, per essere troppo attaccati alla forma, di perdere poi la sostanza; che ciò l'infermo, per malinteso timore, non finisca col non ricevere la Santa Comunione.

Il chiaro P. Cappello (3) ritiene che si possa portare la comunione privatamente «per qualsiasi causa giusta e ragionevole, *sebbene lieve*, cioè non solo ad evitare il pericolo di irriverenza, ma anche, per esempio, per *maggior comodo* dell'infermo o della famiglia o *dello stesso ministro*»; questo del

(1) *La comunione agli infermi*; note pratiche di disciplina sacramentale. (Pustet, Roma 1932).

(2) Loc. cit., p. 46.

(3) *De Sacram.*, I, 455.

ministro, se non erriamo, dovrebbe essere preso con grande discrezione, e così pure quell'*etsi levem* che pare apra un po' troppo la via a facili accomodamenti col pericolo di dimenticar del tutto la prima parte del canone, che è pure la norma generale, ed è il desiderio ardente della Chiesa, e, se mal non ci apponiamo, anche il desiderio ardente del Divin Cuore.

Saggi suggerimenti pratici dànno a tale proposito gli illustri PP. Vermeersch e Creusen S. J. nella loro *Epitome Juris Canonici* (1): « La *rationabilis causa* di portare nascostamente l'eucaristia ad un infermo può essere varia e di varia origine: pericolo di pubblica irriverenza, in paesi di acattolici, o nelle città dove non pochi sono gli sprezzatori della religione, — l'*opposizione* della famiglia del malato, la quale teme, per esempio, che venendosi a sapere che nella casa di un negozio c'è un malato, i clienti diminuiscano o si sperdano; — il timore e molto più lo spavento dello stesso malato, che non cada in sospetto di un sacrilegio anteriore; gli incomodi che seguirebbero dalla troppo frequente comunione in forma pubblica; se il parroco avesse negata la comunione pubblica, stabilendo, per esempio, magari con l'approvazione dell'Ordinario, che si porti agl'infermi la comunione pubblica una o due volte la settimana. È infatti consentaneo all'attuale disciplina di preferire la comunione quotidiana alla forma pubblica, quando ne fosse impedita. Ma giudice della causa ragionevole non è soltanto l'Ordinario o il parroco, ma, e innanzi tutti (2) il confessore, il padre spirituale, anzi qualunque sacerdote che possa comunicare lecitamente. Bisogna tuttavia agire con prudenza e con tranquillità; perciò, ove non osti il segreto, i sacerdoti agiscano sempre sotto la direzione del loro superiore. Egli però a sua volta deve accomodare le cose secondo le norme date dalla Santa Sede e non può preferire a tal punto la disciplina della comunione pubblica, che per essa i malati non possano più comunicarsi se non due o tre volte ».

A tali osservazioni, così opportune, sottoscriviamo pienamente, perché informate ad una profonda esperienza di uomini e di cose.

Crediamo finalmente non inopportuno ricordare quello che abbiam visto noi stessi troppo spesso dimenticato; che nella comunione privata « il sacerdote deve portare sempre la stola coperta dalla veste, per esempio sotto il cappotto; e la pisside (o la teca) sul petto, entro la borsetta appesa per un cordoncino al collo, e non deve andare mai solo, ma accompagnato, in mancanza di un chierico, almeno da un fedele ». Sappiamo che per taluni è diventato difficile anche questo accompagnamento ridotto ai minimi termini; ed è brutto segno e non fa certo onore a chi si è ridotto così male; ma non riusciamo proprio a comprendere come si possa fare a meno anche della stola, e della borsa! Abbiamo conosciuto invece più di un sacerdote il quale ha trovato conveniente indossare sotto il cappotto anche la cotta: giunto alla casa del malato levarsi il cappotto, rimanere in cotta e stola, come in chiesa, con grande soddisfazione sua, del malato e della famiglia.

(1) Tom. II, n. 114.

(2) Questo non l'avremmo detto; ci saremmo contentati di mettere anche il confessore tra coloro che debbono giudicare; ma non al di sopra del parroco e del Vescovo! Che dire se un confessore o un direttore spirituale, contro il parere e magari il divieto *espresso* del parroco o del Vescovo, si ostinasse a portar la comunione *publice*?!

QUESITI MINORI

14. Muore in monastero *iuris pontificii* una religiosa. Il Cappellano contesta al Parroco il *ius funerandi*. Questi prevale 1° perché la chiesa delle suore è sacramentale, quindi a lui soggetta; 2° perché lui può persino riservarsi di fare nel monastero la benedizione del Sabato Santo, come avviene in un episcopio di una città vicina.

R. Forse il parroco ha ragione, ma non ragiona bene. Il nodo della questione è qui: la casa religiosa è esente dalla giurisdizione del parroco? Non basta dire che è di diritto pontificio. Questo significa solo che l'Istituto ha avuta l'approvazione pontificia (1); questo non basta per esentarlo dalla giurisdizione del parroco o dell'Ordinario, mentre basterebbe un semplice decreto dello stesso Ordinario. Quindi, poiché la suora è morta in convento, se questo è *esente* dalla giurisdizione del parroco, i funerali toccano al Cappellano, nella chiesa od oratorio della casa religiosa (can. 1230, § 5); se non è esente, spetta al parroco nella chiesa parrocchiale (*ib.*); a meno che non si debba parlare di sepoltura gentilizia o eletta ecc. Beninteso che trattandosi di monastero di clausura, né il Cappellano né il Parroco potranno varcare la soglia della clausura, dove il cadavere verrà portato dalle consorelle.

Come si vede, non c'entra nulla la chiesa sacramentale e meno ancora l'analogia con l'Episcopio che, per quanto sappiamo, non è un monastero!

Il Cappellano avrebbe fatto meglio a cedere subito, prevenendo facili e sempre dannosi mormorii, salvo, beninteso, il diritto di far valere le sue ragioni presso l'autorità competente.

15. Le disposizioni del *Caeremoniale Episcoporum*, l. I, c. 28, 2, si riferiscono solo alla messa cantata od anche alla messa bassa o letta?

R. Trattasi del suono dell'organo, che è permesso in tutte le funzioni delle domeniche e feste *per annum occurrentibus* (*Caer. Ep.*, l. c., 1).

È proibito *le domeniche* dell'avvento e di quaresima, eccetto la III domenica dell'avvento e la IV di quaresima (*ib.*, 2). *Le domeniche*, dice; quindi, è permesso nelle feste e ferie che cadono entro l'avvento o la quaresima, che dalla Chiesa vengano celebrate con solennità *et quandocumque occurreret celebrare solemniter, et cum laetitia, pro aliqua re gravi.* Non si distingue tra messa cantata o letta; quindi, poiché dalla consuetudine quasi generale è permesso di suonare anche « in occasione di messa letta celebrata con solennità o in luogo della conventuale cantata » (Barin, *Catechismo lit.*, I, pag. 359) riteniamo che l'eccezione, di cui al quesito, possa estendersi anche alle messe lette, purché celebrate *solemniter et cum laetitia, pro aliqua re gravi*, nelle quali sarà permesso suonare *nei punti consentiti* dalla liturgia, e non per tutto il tempo della S. Messa, come purtroppo accade spesso.

(1) Cfr. « Monitore Eccl. », fasc. febbraio di quest'anno, pag. 57.

16. La facoltà concessa al confessore dal canone 2254 § 1 di assolvere *in casibus urgentioribus* dalle censure *latae sententiae* si estende pure alle censure *ab homine*?

R. Si tenga presente che « quam late pateat potestas delegati, ex mente delegantis; haec ex verbis, quibus is usur est, metiri debet. In dubio, quia est privilegium praeter ius, latam interpretationem recipit ». Così il D'Annibale, I, 347. La censura *a iure*, quella cioè contenuta o nella legge o in un precetto generale, può essere *latae vel ferendae sententiae*, riservata o meno; e riservata o alla Sede Apostolica o all'Ordinario. La censura invece *ab homine* può essere *latae vel ferendae sententiae*, ma *sempre riservata* a chi l'ha inflitta o ha emanata la sentenza (can. 2215, § 2). Dalla censura, sia *latae* che *ferendae sententiae*, ma *a iure* non riservata, può assolvere nel foro sacramentale qualsiasi confessore; fuori solo chi ha giurisdizione in foro esterno, come l'Ordinario. Dalle censure riservate *a iure*, sia *latae* che *ferendae sententiae*, assolve chi ha stabilito la censura o colui al quale è stata riservata, secondo il can. 2253, 3°; finalmente dalla censura *ab homine*, che è sempre riservata, colui al quale è riservata. Ma affinché dalla dilazione dell'assoluzione non incomba pericolo alle anime, benignamente la Chiesa ha concesso che nei casi più urgenti lo stesso confessore possa assolvere dalle censure anche riserservate, e ciò anche prima del Codice: (*cfr. il decr. del S. Uff. 16 giugno 1897 e D'Annibale, l. c., 349*). Si faceva questione se tale concessione si limitasse solo a quelle riservate al Romano Pontefice, o si estendesse anche a quelle riservate agli Ordinarii o *dagli* Ordinarii (*ab homine*): il D'Annibale (l. c.) pensava si estendesse anche a queste. Il C. J. C., al citato canone 2254, § 1, ci pare gli abbia dato ragione, perché: 1° non distingue, ma parla solo di censure *latae sententiae*, siano esse *a iure*, siano *ab homine*; quindi neppure noi dobbiamo distinguere; 2° perché dice che in questi casi più urgenti il confessore può dispensare dalle censure *quoquo modo reservatis*, espressione questa che consente, come tutto il canone, del resto, la più ampia interpretazione. Si legga attentamente tutto il canone, nei non brevi tre paragrafi, per sentirvi l'anima della Chiesa, maternamente sollecita di facilitare ai figli pentiti le vie del ritorno, della riconciliazione e della salute.

17. Può il Vescovo conferire liberamente un canonicato originariamente di patronato laicale, il cui patrono non ha *mai* presentato alcuno, lasciando ampia libertà al Vescovo, vacato ultimamente per promozione del titolare ad altro beneficio con bolla pontificia?

R. Il beneficio in questione,, sebbene originariamente di patronato laicale, pare sia diventato, per prescrizione, di libera collazione (can. 1470, § 1, 3° e can. 1508 e segg.). Ma essendo vacato per provvedimento pontificio che ne trasferiva il titolare ad altro beneficio, e avendovi così apposto la mano la S. Sede, oggi la provvista è riservata *iure ipso* alla S. Sede stessa, per il canone 1435, § 1, 4°; non avendo più luogo il § 2 dello stesso canone e quindi neppure il canone 1458, § 1, che riguarda i benefici di diritto patronato, non quelli di libera collazione. Andrebbe poi attentamente esaminato il caso nei riguardi del canone 1432, § 3, per il quale se l'Ordinario non ha provvisto entro sei mesi, la provvista è passata per devoluzione alla Santa Sede, non

potendosi qui invocare l'eccezione del medesimo canone in riferimento al canone 458, che riguarda solo il beneficio parrocchiale, non un canonicato semplice come nel caso presente.

18. Può un sacerdote senza cura di anime, addetto ad una Chiesa parrocchiale, dire (recitato o cantato) subito dopo la S. Messa il responsorio *Libera me, Domine* etc., oppure il *De profundis* o *Si quaeris miracula*, ecc., secondo il desiderio dell'offerente della S. Messa? Può il Parroco impedire una tale recita se nella parrocchia vi è già la consuetudine *ab immemorabili*?

R. Certe appendici alla Santa Messa sono proprio fuori di posto, eccetto il *Libera me, Domine* che va detto nel tempo e nel modo prescritto dalla liturgia dei defunti, come nell'assoluzione esequiale ecc.... Gli altri responsori sono extraliturgici, quindi si reciteranno in una funzione ben distinta dalla Santa Messa e salvo il decoro della liturgia. Il parroco deve invigilare che nella sua chiesa parrocchiale tutto proceda secondo le norme liturgiche e nessuno potrà lamentarsi se egli non permetterà ad altro sacerdote estraneo di fare nella sua chiesa funzioni di sorta, specialmente quando si tratta di troncare inopportune concorrenze o di correggere abusi.

19. Una Congregazione religiosa si rivolse all'Ordinario di una diocesi per istabilirvi una casa. L'Ordinario dette il suo beneplacito con la condizione d'incaricarsi di una *futura* parrocchia.

Nel mese di giugno si ottenne la facoltà necessaria dalle Sacre Congregazioni dei Religiosi e del Concilio, come se la parrocchia fosse da tempo costituita ed aspettasse il religioso, parroco mentre ancora si deve erigire. Che pensare delle facoltà?

R. Pensiamo che l'aver espresso nella domanda il particolare che la parrocchia era già istituita e attendeva il religioso parroco, non sia stata *unica causa motiva* per la concessione della facoltà; altre cause avranno concorso, di carattere più generale, come quella di provvedere all'assistenza di un considerevole numero di anime. Quindi pensiamo che il rescritto sia sostenibile per il canone 42, § 2 e 3. Del resto se c'è ancora tempo e il dubbio, per elementi che noi non conosciamo, ancora rimane, perché non esporre il caso alla competente Congregazione?

20. È permesso celebrare la notte di Natale nella chiesa di religiosi?

R. Per il canone 821, § 2, è permesso celebrare solo la Messa conventuale e la parrocchiale, non altra senza l'indulto apostolico: e chi conosce l'importanza della vita parrocchiale, facilmente comprende la restrizione di questa facoltà; e poi occorre riflettere che la Messa a quell'ora ha anche i suoi inconvenienti, che è più facile rimuovere quanto meno sono le chiese aperte. Fu il Santo Pontefice Pio X, che concesse tale indulto ai monasteri di sacre vergini soggette a clausura e agli altri istituti religiosi le case pie e seminarii (1), per soddisfare ai pii desiderii di coloro che erano nella impossibilità di partecipare alla Messa parrocchiale o conventuale. E a reprimere o prevenire malintesi ed abusi, l'anno appresso lo stesso Santo Officio dichiarava che

(1) 1 ag. 1907.
(2) 26 novembre 1908.

l'indulto valeva solo per gli oratorii semipubblici, e *a porte chiuse*, e che non poteva concedersi tenere le porte aperte neppure alle *chiese* dei Religiosi che servissero di solito per il pubblico di fedeli. S'intende che in queste chiese, a porte chiuse, si possa celebrare. Tale indulto è ora confermato nel § 3 dello stsso canone 821, la cui interpretazione non può essere dubbia (can. 6, 2°): quindi nella chiesa o nell'oratorio dei religiosi *si può* celebrare la Santa Messa di mezzanotte, ma a porte chiuse. Ed è permesso suonare le campane? Se il suono delle campane serve per invitare i fedeli, e i fedeli venendo troverebbero le *porte chiuse*, né potrebbero entrare, è per lo meno ridicolo suonare le campane; quando pur non sia pericoloso per le leggi che proibiscono di disturbare di notte la quiete pubblica. Purtroppo anche queste incongruenze si verificano, quando non si entra nello spirito delle prescrizioni canoniche e liturgiche. L'intervento dell'Ordinario a chiarire e tutelare tale spirito, a prevenire inopportune gare, a danno, troppo spesso, della parrocchia, della vita parrocchiale e del vantaggio vero delle anime, sarebbe sempre opportuno e sempre benedetto.

21. Sono permessi i conopei di *filè* con disegni analoghi al mistero eucaristico?

R. Il conopeo del Santo Tabernacolo, in cui si conservi il SS.mo, deve essere di seta. La Sacra Congregazione dei Riti tollera che sia anche di cotone o di lana o di canapa (d. 3035); non è mai tollerato che sia « tabula ex metallo vel ex tela acu picta, vel ex moderni temporis charta oleographica in qua apparent symbola SS. mae Eucharistiae, vel B. M. V. » (d. 4000 ad 1). Vale la pena fare anche qualche piccolo sacrificio perché sia di seta e del colore richiesto dalla liturgia del giorno o della ufficiatura, (violaceo per la ufficiatura dei defunti), e che non manchi mai, poiché « tabernaculum argento vel alia praetiosa materia confectum, eo ipso a generali obbligatione conopaei non est immune » (d. 3520-4137); dovendo indicare che entro il tabernacolo si conserva il Santissimo; quindi se questo venisse trasportato ad altro altare, sarebbe opportuno, e pensiamo anche doveroso, rimuovere il conopeo: cose che purtroppo non di rado fa pena vedere trascurate. Il conopeo non ha una benedizione propria, ma è cosa buona benedirlo con la *benedictio ad omnia*.

22. Quando si deve dire la Messa di Requiem *pro defuncto*, che s'intende per *prima die post acceptum nuntium*?

R. Le *additiones et variationes in rubricis Missalis*, al cap. III, n. 6, dopo aver parlato delle Messe *in die obitus*, dicono chiaramente così: « Nel giorno III, VII, XXX e anniversario dal giorno della morte o della sepoltura dei defunti, *e in un giorno più opportuno dopo avuta la notizia della morte*, si permette in qualsiasi chiesa una sola messa *pro defuncto, cantata o letta* ». Quindi i giorni III, VII, XXX e anniversario sono giorni privilegiati sì, ma non come il giorno della morte o della deposizione; e si può indifferentemente computare dopo l'una o dopo l'altra. Allo stesso livello e il privilegio dell'*opportuniori die post acceptum nuntium mortis*; non comprendiamo come l'interrogante si trovi imbarazzato ed introduca elementi che proprio non c'entrano. *Post acceptum nuntium mortis*, comunque si sia venuta a sapere la morte; e se il sacerdote a cui la Messa viene affidata, apprende allora la notizia della

morte, potrà fissar lui il giorno, quello che crederà *più opportuno,* perché glie ne dà facoltà il testo stesso della legge: che dice *opportuniori die poste acceptum nuntium mortis.* Né si richiede in alcun posto che il defunto debba essere iscritto ad una confraternita, e meno ancora che tale messa deve celebrarsi nella «chiesa del morto», perché la regola espressamente dice *in qualibet ecclesia*; e neppure che si debba intendere la messa esequiale la quale qui si suppone già celebrata secondo le rubriche precedenti. Rimane quindi chiaro che quando ci giunge notizia della morte di qualche persona cara, senza preoccuparsi se siano stati fatti o meno i funerali, se sia morta da poco o da molto tempo, possiamo celebrare o far celebrare *una* Messa di *Requiem* cantata o letta, nel giorno che farà più comodo a noi o al celebrante, e sempre in un giorno in cui non cada: *a*) domenica o festa di precetto anche soppressa; *b*) commemorazione dei fedeli defunti; *c*) festa di rito doppio di I o II classe; *d*) (feria, vigilia od ottava privilegiata; ma prima o dopo.

23. Può l'Ordinario esigere che *anche nelle chiese esenti* si esponga *qualsiasi* imagine nuova senza sua approvazione?

R. Il canone 1279, § 1, dice che «a nessuno è lecito porre o far porre nelle chiese, *anche esenti,* una imagine *insolita* senza l'approvazione dell'Ordinario»: quindi a stretto rigore, trattandosi di una imagine che non presenti carattere di *novità,* non ci sarebbe bisogno di approvazione. Ma siccome è l'Ordinario che deve giudicare se si tratta di imagine *insolita* o meno, salvo che non sia proprio una copia perfetta di altre già approvate, a lui rimane sempre il diritto di dichiarare insolita, e quindi far rimuovere una imagine da lui precedentemente non approvata. E non è allora assai più prudente domandare prima la approvazione? Ci guadagna la pietà, la pace e la carità.

24. I religiosi esenti (Regulares) per tutto ciò che è oggetto di arte sacra sono obligati a dipendere dalla Commissione diocesana? Possono far da sé se hanno persone competenti?

R. La Commissione diocesana di Arte Sacra si estende non oltre la sfera della giurisdizione del Vescovo; quindi non entra nei monasteri di regolari *esenti*: può entrare però nelle chiese dei regolari per quanto riguarda le imagini da esporsi alla venerazione dei fedeli, quindi considerate come oggetto di culto, non come patrimonio artistico, che è ben altra cosa. A tutelare le opere d'arte delle case e chiese dei Regolari penseranno, come è loro dovere, i superiori regolari.

25. Può l'Ordinario diocesano imporre modifiche al calendario dei regolari *esenti*?

R. Non può appunto perché sono esenti. Ma si noti bene quanto segue: *a*) I regolari, anche se esenti, debbono celebrare nel rito e nella classe stabiliti, le feste proprie della diocesi, dichiarate di precetto anche per i regolari; *b*) inoltre la festa del *Patrono* del luogo, o meglio della città o della diocesi, con rito doppio di prima classe *senza ottava*; e di ciascun Patrono se ve ne sono più d'uno *aeque principales,* se no del principale; *c*) così pure il titolo della cattedrale, e *d*) i regolari della città vescovile anche la dedicazione della cattedrale. Quindi se l'Ordinario stabilisce che in una festa

di un santo assai venerato in diocesi, sia proibita la Messa di *Requiem* « anche presso gli esenti », è da pensare si tratti di una di queste feste; altrimenti la disposizione, per quanto riguarda gli esenti, non si sosterrebbe.

26. Come regolare la precedenza del Vicario Generale che sia anche dignità capitolare?

R. È chiaro; se interviene al capitolo come Vicario Generale, cioè con le insegne di Vicario Generale, sederà al primo posto ma... sarà considerato come assente (409, § 1); se come capitolare, cioè con le insegne capitolari, canonico o dignità, prenderà il posto che come tale gli compete. Le questioni particolari verranno risolte dagli uffici competenti; per nostro conto pensiamo che su tale argomento si sia scritto anche troppo: *sat prata libere! Paulo meliora canamus.*

ANALISI DI OPERE

Apologetica originale.

Mons. Ciriaco Petroccia, costretto al riposo per ragioni di salute, là nella pace serena di Montecassino, ha raccolto le energie della sua mente acuta, colta, mai stanca, nella compilazione d'un'opera apologetica veramente originale. Quattro discreti volumi in bella veste tipografica (Ediz. Camastro, Sora) condensano una materia vastissima e argomenti gravi in una forma viva e svariata, che tempera e dissimula acconciamente le difficoltà proprie del pensiero.

La sostanza dell'opera di Mons. Petroccia è costituita dai capisaldi della dottrina della fede cattolica contemplata al lume della ragione: religione dunque ragionata con un processo dialettico, che dalle verità di ordine naturale, come l'esistenza e gli attributi di Dio, conduce la mente attraverso la Rivelazione fino ai più alti misteri della fede. Si comincia dunque con l'Apologetica e si finisce con la Teologia: vasta sintesi, in cui le verità divine e umane si fondono armonicamente in un organismo vivo e compatto.

Nel primo libro è una rapida e animata discussione intorno ai problemi che prima e più degli altri s'impongono alla mente umana: l'esistenza e la natura di Dio, i suoi principali attributi in rapporto specialmente all'uomo, la vita futura, il dramma dell'amore di Dio verso l'uomo prevaricatore.

L'anima distolta così dal lezzo e dalle viltà della vita materiale e guasta è già orientata verso la luce: alla ragione disposta a salire viene incontro la Fede.

E della Fede si dimostra la ragionevolezza nel secondo libro, rivendicando il fatto storico e la divinità della Rivelazione cristiana, affidata da Dio come sacro deposito al suo Vicario, il Romano Pontefice, e alla sua Chiesa, che ha la missione di diffonderne la luce nel mondo attraverso i secoli.

Col terzo libro si entra nel tempio della Fede, recitando il Credo con *rationabile absequium*. Alla mente assetata di verità si dispiega il quadro della storia dell'umanità, in cui si manifesta l'onnipotenza, la misericordia e l'amore di Dio. È l'Amore che trae dal nulla il mondo e l'uomo, è l'Amore che riveste la creatura, fatta a sua immagine, degli splendori della giustizia originale e la destina alla visione beatifica. Succede la catastrofe, il peccato, che spezza l'incanto del Paradiso terrestre e getta l'uomo e i suoi figli nella rovina morale. Ma l'Amore non s'arresta: nelle tenebre del peccato sfolgora la luce della Redenzione e si aderge Cristo, Dio-Uomo, trionfatore del male e Re dei secoli, che dischiude ai caduti le vie luminose del cielo. E accanto a Cristo brilla Maria, svelata in tutta la sua quasi divina bellezza. Denso volume questo e centrale, in cui la materia e lo stile hanno il palpito del dolore e delle ansie dell'umanità che si redime in Cristo.

E la vita nuova divina inserita da Cristo nell'umanità stanca e prostrata è l'argomento del quarto ed ultimo volume, che delinea tutta la profonda dottrina della grazia e dei Sacramenti.

La Ragione affascinata e vinta si disposa alla Fede e nella gioia della verità conquistata scioglie l'inno di ringraziamento e di glorificazione di Dio, fonte d'ogni vero e d'ogni bene!

Sodezza di dottrina e intimo processo logico in tutta questa ampia (forse anche troppo!) esposizione. Ma un pregio singolare dell'opera è nella forma veramente originale e, sarei per dire, audace... Perché ci vuole coraggio a tradurre in un dialogo di fidanzati le severe tesi dell'Apologetica e della dottrina dommatica! Ma si tratta d'un fidanzato ideale tra la Signorina Logica e Gioiele, i due protagonisti, che sono poi nient'altro che la Fede e la Ragione anelanti al connubio nella luce di Dio, Autore dell'una e dell'altra.

L'egregio Professore, mentre ha saputo superare sostanzialmente le difficoltà dell'audace impresa, è riuscito a rendere attraente una materia per cui i più sono impreparati e mal disposti.

La trama dialogica si disnoda libera e ricca di brillanti motivi fantastici, di caldo sentimento, di colorito poetico, di spunti umoristici piacevolissimi. A rompere la monotonia (difficile ad evitarsi in un dialogo a due interlocutori in quattro volumi!), l'A. inquadra e innesta abilmente le conversazioni in cornici svariate di bellezze naturali, di storia, di arte, di scienza che sorprendono e dilettano.

Il chiacchierio d'una fonte, la mestizia del tramonto che avvolge un cimitero, la blanda luce di una notte lunare, il tempio di Salomone e quello di S. Pietro, il Campidoglio e le Catacombe, la Galleria degli Uffizi e Pompei, la Stazione-radio e lo Zermat, sono opportuni sfondi romantici, sui quali si delinea con naturalezza il dramma delle due vite, che tendono all'armonia e alla unione. Non inutili fregi, non vani orpelli, ma elementi vivi, che si fondono nel tutto organicamente.

Ci sono dei tratti in quest'opera che fanno ricordare le argute e fervide conversazioni platoniche o quelle serene e composte di Cicerone, così felicemente imitate dal buon Minucio Felice, apologista cristiano, nell'aureo dialogo «Octavius».

Gl'Insegnanti e gli alunni delle Scuole di Religione, i membri delle associazioni cattoliche, i Parroci, le persone colte che vogliono approfondire le verità cristiane senz'affrontare un rigido trattato scientifico, troveranno nei *Dialoghi* di Mons. Petroccia un cibo sano e gustoso.

P. P.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice.[1]

* Febbraio 1. — Sua Santità ha ricevuto solennemente S. E. il sig. C. Bosman Van Ondkarspel, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Liberia, il quale ha presentato a Sua Santità le lettere credenziali con cui viene dal suo Governo accreditato nella suddetta qualità presso la Santa Sede. La piccola Repubblica, fondata nell'Africa Occidentale nel 1822, con poco più di 3 mila cattolici sente tutto l'onore di essere rappresentata presso la Santa Sede, la più alta autorità morale che si possa pensare sulla terra.

* Il giorno 31 gennaio Sua Santità riceveva una numerosa ed eletta rappresentanza dell'Arciconfraternita dei Ss. Ambrogio e Carlo, di cui lo stesso Sommo Pontefice è Protettore. Sua Eminenza Rev.ma il Card. Locatelli, Pro-Protettore dell'Arciconfraternita la presentava con nobile indirizzo, ricordando i particolari vincoli dai quali l'Arciconfraternita della Nazione Lombarda in Roma si sentiva legata a S. S. Pio XI.

Il Santo Padre rispondeva ponendo in rilievo cari legami e cari ricordi, ma particolarmente il profondo senso dei nomi gloriosi da cui l'Arciconfraternita ha tratto e trae i suoi mirabili auspicii e la gloria della sua storia. « Sant'Ambrogio e san Carlo! — ha detto — sono due santi che bisognava proprio scegliere, come felicemente fu fatto, a protettori di una famiglia tanto spiccatamente dedita all'Apostolato del bene. Non è infatti l'Arciconfraternita dei Santi Ambrogio e Carlo che si onora di una accentuata completa devozione alla Santa Sede Apostolica, e al Vicario di Gesù Cristo, al Papa? Non è essa che ha per prerogativa precipua un alto grado di santificazione per sé e di apostolato santificante, di carità, per gli altri? ».

* Elevate parole il Santo Padre rivolgeva il 5 febbraio al Collegio internazionale dei Barnabiti, ricevuto in udienza privata all'indomani della inaugurazione del nuovo Collegio Internazionale e della posa della prima pietra della chiesa in onore del fondatore sant'Antonio Maria Zaccaria. Si diceva lietissimo di vedere attorno a sé i figli della grande famiglia bar-

(1) Alcuni abbonati insistono per avere il testo dei discorsi del S. Padre, che offrono e precise direttive e sicuro orientamento. Cercheremo di contentarli nei limiti del possibile.

nabitica che ha posto così bello, così distinto, così luminoso nella grande famiglia cattolica. Si rallegrava particolarmente coi giovani studenti. Egli sapeva che « i giovani studenti barnabiti fanno dello studio una parte vitale della loro bella e santa vocazione. Essi poi, in modo speciale ricordavano — essendo per vocazione figli di san Paolo — quanto, pure egli, proprio egli, raccomandava al suo discepolo spirituale, al suo discepolo Timoteo, nella seconda lettera che gli indirizzava: con particolare sollecitudine gli ricordava di non dimenticarsi di portare *libros atque membranas*, ma specialmente *membranas*, le pergamene, a cui tanto teneva ». Di qui si comprende in qual conto l'Apostolo altre cose migliori ha raccomandato (che del resto non hanno fatto perdere di mira i libri e le pergamene) e le ha raccomandate ben più solennemente, ben più gravemente e caldamente. Basta pensare come egli ha parlato della carità; la sopraeminente tra tutte le virtù, e della pietà. Basta pensare come la carità e la pietà (se pur sono due cose e non invece una stessa cosa), hanno dinanzi allo studio un'importanza immensamente maggiore; perché ciò è quanto dire il rapporto tra scienza e pietà, tra pietà e studio, tra intelletto e carità. Occorre studiare sempre, ma non si deve mai dimenticare che la scienza sola nella grande compagine della vita religiosa è ben poca cosa, di fronte a quelle grandi cose che la vocazione riserva; ben poca cosa, benché grande, magnifica, necessaria (*quia tu repulisti scientiam, ego repellam te*), ma pure non è la scienza che più importa: quello che importa di più è la carità e la pietà; la scienza importa molto, ci vuole, è necessaria; ma la scienza senza la virtù, senza la santità potrebbe male servire ». E sicuro che queste cose ci meditassero ogni giorno, sull'insegnamento dei loro Padri, impartiva l'Apostolica Benedizione, « una benedizione che era augurio ed esortazione di non dimenticare mai, quale contorno magnifico della virtù e della carità, i libri e le pergamene, facendo cioè servire la scienza alla santità ».

* Né meno elevate esortazioni rivolgeva al Pontificio Seminario Francese, ricevuto il 4 febbraio in privata udienza, rispondendo al nobile indirizzo del Rev.mo Mons. Rettore. Il Santo Padre dopo essersi congratulato con quei cari giovani « per il magnifico elogio saputo meritare da un tale Rettore, da un tale Padre, da un giudice così competente e che è a conoscenza così piena e perfetta di cose, il carissimo Padre Berthet », voleva aggiungere ancora una sola parola. « Progredire, migliorarsi sempre: è il desiderio, è il voto che il Papa formula per figli così ferventi... Il bene che si promuove e che si attira nel Seminario presenta evidente la sua base: la verità, la ricerca della verità: *verum et bonum convertuntur*. E questo bene i giovani seminaristi perseguono, anzitutto con la loro santificazione personale, con la loro preparazione alla vita santa di ministero, a cui l'ubbidienza li chiamerà; e poi con lo studio delle scienze sacre. Sono infatti, prima d'ogni altra cosa, studenti: ma non studenti di una scienza qualsiasi, non applicati ad una semplice speculazione destinata a rimanere nelle regioni dell'intelligenza; ma studiosi di quella scienza pratica che è la virtù, la santità: una scienza che dall'intelletto discende alla volon-

tà e questa innalza agli splendori della virtù». Si dovea quindi rallegrare con quanti davano opera a che questo bene crescesse in tutti i sensi, particolarmente con l'associazione dei *Cheraliers Pontificaux* che tanto aveva fatto pel Seminario Francese a Roma: sapendo Egli stesso, per personale esperienza, come sia grande questa grazia di essere venuto a Roma per finirvi i suoi studii e ricevere l'Ordinazione sacerdotale.

* Febbraio 8. — Il Santo Padre riceve in speciale udienza i Parroci di Roma ed i predicatori della quaresima, ai quali ha dato, come di consueto, paterne direttive. Richiamare le anime alla fiducia nella Provvidenza e ad una vita più cristiana, può dirsi il tema generale rilevato dal Santo Padre, accennando al complesso di cose che ci circonda e quasi c'incombe. «Tuttavia, non ostante tutto, bisogna sperare che la Divina Provvidenza venga in aiuto delle umane cose; che la mano di Dio venga a fare quello che la mano degli uomini non fa e non può fare. Poiché è chiaro che tutto questo triste complesso di cose dimostra, ancora una volta, la insufficienza ed incapacità degli uomini a reggere le cose del mondo: ed è evidente che le grandi come le piccole cose della terra non dipendono dagli uomini, non dalle mani degli uomini, ma dalla mano di Dio. Ci troviamo in un momento di dolorose ansietà non solo per questo contrasto di bisogni, di speranze, di timori, e non solo internazionali, politici, statali, ma e di angustia di tutti e di ciascuno, bisogno ed angustia economica che, proprio secondo il senso etimologico della parola, sono entrate in ogni casa, in tutte le case, in tutte le famiglie.

«È necessario perciò — proseguiva Sua Santità — avvertire questo contrasto di cose così grandioso e così importante, che ci circonda, giacché esso suggerisce alcuni pensieri e riflessi utili specialmente ai predicatori. Tali pensieri e riflessi giovano a far meditare, fra una fioritura di così gravi temi ed argomenti, l'origine prima di tutti i mali, la causa da non perdere mai di vista: il peccato. Soprattutto ai predicatori, pertanto, il Santo Padre raccomandava di porre, di suscitare, di illuminare nelle coscienze alcune salutari idee.

«Come è chiaro — proseguiva Egli — siamo tutti nelle mani di Dio, siamo dunque in buone mani: ma quante volte questa verità è dimenticata là dove dovrebbe esserlo meno, là dove si discutono i destini dei popoli, dove si cercano i rimedi a tanti mali! È, questo, un doloroso spettacolo che impressiona: uomini di Stato, uomini della politica, dell'industria, della finanza, della guerra, della pace si radunano per conferire e trattare: ma nessuno mai, in tanto muoversi e trattare, innalza lo sguardo al Cielo: mai un pensiero al Dio del cielo e della terra, mai un riflesso che tutte le cose che sono nel mondo non ubbidiscono alla mano degli uomini. Tutti sono in piedi, tutti sono in moto e nessuno sa indicare una via. «In tanta dimenticanza è da richiamare il pensiero di Dio, della Provvidenza Divina: troppo poco ci si pensa: e quando quest'esempio di deplorevole oblio viene dall'alto è fatale che sia largamente imitato dalle masse.

«E allora il pericolo che da ciò consegue è grandissimo, pauroso: perché Iddio non avrebbe che da dire: volete agire senza di me? ebbene fate pure,

agite pure senza di me; e non potrebbe non conseguirne più grande rovina.

« Ed anche per un ulteriore motivo i predicatori dovranno ricordare il pensiero di Dio. C'è nel mondo intero, è vero, un risveglio di carità, o di umanità; (giacché non v'è carità vera, se ad essa non è congiunta la fede); c'è una nobile gara per trovare lavoro e aiuti ai sofferenti: ma quanto tutto ciò è impari alla realtà se si considerino soltanto i numeri globali della disoccupazione, del bisogno, della fame (vera, in alcuni paesi veramente impressionanti! È dunque, allora, più che mai necessario ricordare il pensiero della Provvidenza Divina. Questo pensiero, questo ricordo reca conforto e sollievo soprannaturale ed aumenta, in modo tanto prezioso, il conforto dell'aiuto materiale.

« Il Santo Padre vede ciò, tra l'altro, nella valanga, nella colluvie di domande, di suppliche che Gli pervengono quotidianamente da ogni parte: scorge in esse come due diverse correnti che denotano due differenti condizioni spirituali. Gli uni fanno vedere a quale terribile stato d'animo si arriva se la indigenza non è confortata dalla fede: scrivono domande nere, disperate, strazianti, e accanto alle privazioni materiali fanno scorgere la povertà delle anime e dimostrano che il bisogno materiale si fa tanto più duramente sentire quanto maggiormente manca il sostegno della fede. Gli altri, invece, nelle loro richieste, dànno a vedere, accanto alle ristrettezze temporali, il conforto di una luce soprannaturale e fanno veramente ricordare come la fiducia nella Divina Provvidenza sia e costituisca sempre un grande sollievo anche nelle circostanze più angosciose.

« Bisogna richiamarlo dunque questo pensiero, predicarlo altamente, soavemente: bisogna ricordare il governo di Dio, l'intervento di Dio in tutti gli eventi umani: e ricordarlo anche a consolazione vera e potente nelle privazioni, nei bisogni materiali.

« Ma un altro pensiero — continuava Sua Santità — si impone alla considerazione se si cercano le ragioni di questo marasma mondiale, di questo universale disagio. Ancora una volta si avvera il severo detto: *Per quae quis peccat per haec et torquetur*: viene il tormento di là donde è stato il peccato. Si andava e tuttora si va: è un andare in folla — anche da parte di molti fra quelli che dovrebbero vivere secondo la fede che pur dicono di avere e che non vogliono rinnegare — per le vie di paganesimo nuovo, di un paganesimo che materializza tutta la vita. Si è pensato e si continua a pensare da molti che basta il denaro, il rapido guadagno per gioire della vita, per godere, prepotere, prevalere. È il paganesimo che rientra nella vita pubblica, nella vita privata, nella vita familiare, con largo abbandono di quei principi di moderazione, di dominio di sé, di abnegazione, di rispetto a sé stessi, di rispetto agli altri, ed alle cose tutte che vanno rispettate.

« Ed ecco l'umanità è percossa là dove è stato il peccato e dove ancora il peccato rimane. Si sono dimenticati i beni soprannaturali per i beni terreni: ed ora tutto viene meno e rimane, tanto più sensibile e desolante, il disagio. Si avvera ciò che ebbe a dire S. Gregorio Magno: le ricchezze diventano le spine della vita.

« L'Augusto Pontefice aggiungeva di aver voluto soltanto accennare a queste grandi verità; basta del resto sol-

levare gli occhi per vedere. Certamente quei Suoi diletti figli, i Predicatori quaresimalisti, vi avevano già pensato: ed essi — Egli ne era certo — non mancheranno di cogliere tutte le occasioni propizie per parlare alle anime, per illuminarle in quelle vie e direzioni ove sono le luci della fede e della cristiana fortezza e sopportazione senza le quali non c'è via di salvezza.

« Il Santo Padre concludeva poi le Sue parole con un augurio e una constatazione di fervida speranza. Occorre sperare, giacché Iddio è stato così buono con noi chiamandoci agli splendori della fede e della virtù che alla Fede è compagna: la speranza. Si sa come l'ottimismo sia diventato difficile e quasi impossibile per tanti: per noi no; diceva Sua Santità. C'è, per tutti coloro che hanno avuto il dono della fede, un ottimismo insopprimibile, che è necessario di necessità di mezzo: ed è la speranza cristiana. Essa non è una virtù cardinale: è una virtù teologale che con la fede e la carità, è alla base, è una condizione precipua di tutta la vita spirituale. È alla luce della fede che si colorano le luci della speranza e maturano i frutti della carità.

« In queste salutari direzioni occorre dunque tener rivolte le anime perché non perdano i mezzi che Dio ha saldamente messi a nostra disposizione, fecondandoli non solo con la sua benedizione creatrice, ma anche col suo Sangue redentore.

* Febbraio 11. — Sua Santità ha ricevuto il Capo del Governo e Primo Ministro d'Italia, Sua Eccellenza il Cav. Benito Mussolini. L'udienza ha avuto luogo in forma solenne nella biblioteca privata del Sommo Pontefice alle 10,45, e si è protratta fino alle ore 11.50. Tutta la stampa fa lusinghieri commenti dell'atteso avvenimento, che è come un nuovo suggello ai Patti del Laterano e nuovo auspicio per i frutti salutari che dalla Conciliazione tutti gli onesti si ripromettono a vantaggio della Chiesa e dell'Italia.

* Febbraio 12. — In occasione del fausto decimo anniversario di Sua Santità, ha avuto luogo, la mattina, in S. Pietro, Cappella Papale, assistendo dal Trono il Sommo Pontefice.

Al termine della Santa Messa, il Santo Padre, da un apposito podio antistante all'altare della Confessione, pronunciava una paterna allocuzione, che per mezzo di un apposito microfono veniva trasmessa, a mezzo della Stazione Radio Vaticana, a tutto il mondo.

Il Santo Padre diceva: « È piaciuto alla Divina Bont! e Misericordia di farci pervenire ancora una volta, dopo dieci anni di pontificato, a questo anniversario che il vostro concorso e devoto contegno rendono a Noi tanto più solenne e consolante, dolce e prezioso sollievo all'enorme peso di gratitudine e di responsabilità di cui il compiuto decennio Ci costituisce debitori verso Dio e verso gli uomini.

« E dispose la Divina Provvidenza che tutto questo avvenisse in un momento di universale angustia, di così gravi sofferenze per le masse dei popoli, di così gravi preoccupazioni per i loro reggitori, di così angosciosa ricerca di pace e dei mezzi che valgano ad assicurarla.

« Sappiamo che appunto per l'incontro di cotali circostanze molti dei Nostri figli della grande famiglia cattolica, anzi, dell'intera umana famiglia,

desiderano udire pur da lontano sull'onde eteree, come voi da vicino, la voce del Padre, ed avere dal Vicario di Cristo una parola di luce e di conforto. La SS. Vergine Immacolata, della quale ieri celebravamo la tanto benefica Apparizione a Lourdes, Ci ispirava di soddisfare al pio desiderio, invitando tutti, vicini e lontani, a rivolgersi con la preghiera a Dio, Creatore, Signore e Supremo Reggitore del mondo e delle genti, ricordando e deplorando in ispirito di penitenza i peccati nostri che armano la divina giustizia, rappresentando le nostre tribolazioni alla Sua infinita Misericordia, a Lui ed alle Sue ispirazioni chiedendo quella pace e di essa quei mezzi che sembrano sfuggire alle ricerche degli uomini.

« Vi invitiamo a farlo colle parole stesse che nella Sacra Liturgia la Santa Chiesa, incomparabile Maestra di preghiere, ci mette su labbro e nel cuore, e raccomanda alla nostra meditazione.

« *Preghiamo*, dunque, in perfetta unione delle menti e dei cuori — questa la pace prima e la più necessaria — preghiamo, Oremus!

« Oremus: Deus refugium nostrum...

« Deus qui culpa offenderis...

« Deus, qui nullum respuis...

« Ineffabilem misericordiam tuam...

« Ne despicias, omnipotens Deus...

« Exaudi, quaesumus, Domine...

« Deus, a quo sancta desideria... ».

Terminate le orazioni, il popolo unanime rispondeva *Amen!* e Sua Santità, con la consueta formula solenne, impartiva la benedizione papale con l'annessa indulgenza plenaria.

In tale fausta ricorrenza da tutto il mondo, da quasi tutti i Governi e capi di Stato sono giunti al S. Padre devoti indirizzi di omaggio, e in ogni parte del mondo si sono celebrate solenni sacre funzioni con partecipazione anche di autorità politiche e di capi delle varie Nazioni.

* Febbraio 13. — La sera il Santo Padre riceve il Comitato Romano d'Onore per l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, presentato dal Rettore Magnifico, Padre Gemelli, con un eleveto indirizzo. Il Santo Padre si compiaceva dei risultati *miracolosi* che l'Università andava ottenendo con la collaborazione anche degli « Amici ». Grato alla Provvidenza e a quanti lavorano « per la Sua Università », tutti li benediceva, ma in modo particolare benediceva « l'alta palestra di studii nella quale i giovani si preparano ad essere, in un domani così vicino, di utilità tanto preziosa per la società e per la Chiesa ».

* Febbraio 14. — Il Santo Padre, ricevendo una folta rappresentanza delle maestranze che lavorano nella Città del Vaticano a Roma, nelle opere della Santa Sede, a Castel Gandolfo e nei seminari regionali in costruzione. Lietissimo di così bello spettacolo, dopo averne ringraziato la Provvidenza e i promotori e i presenti e gli assenti ed essersi compiaciuto con loro dei segni di disciplina e di florida salute che anche personalmente avea potuto constatare recandosi talora tra alcuni di loro, soggiungeva che « il Papa sa bene che quando quei cari figli desiderano il lavoro, non è soltanto per il pane (questo altresì importa perché è il pane della famiglia e dei figli), ma anche che lo desiderano per sfuggire a quel pericolo, a quel disastro che è sempre la disoccupazione, l'ozio. E l'ozio — ognuno di essi ben lo sapeva — è il padre di tutti i vizi. Anche

per questo motivo il Santo Padre si univa ad essi per ringraziare la Divina Provvidenza che gli dà modo di assicurare così alti, urgenti e nobili doni». Queste cose desiderava giungessero a quanti non erano potuti venire; ché tutti li teneva presenti, e a tutti estendeva la benedizione. «Perché sapeva che essi erano venuti a trovare il Padre per avere quella benedizione; sapeva che essi, da buoni cristiani, avevano fede nella benedizione del Papa: e certamente essa in nome di Dio li aiuterà non soltanto a compiere i propri doveri e i lavori che sono affidati alle loro responsabilità e al loro carattere di uomini e di cristiani, ma anche a ricavare da questo stesso lavoro tutti i frutti spirituali e materiali ai quali hanno diritto. Il Papa prega il Signore per essi e continuerà a pregarlo ogni giorno perché benedica la loro opera, anche perché Egli aveva dovuto, purtroppo, sperimentare, che tale lavoro, quando meno lo si pensa, non è esente da pericoli. Il Papa li raccomanda sempre ai loro angeli custodi e prega, in modo speciale, per le loro anime, perché il lavoro torni, appunto, sempre a merito delle anime e perché il Signore conceda ad essi tutte quelle grazie e tutti quei favori che essi desiderano per sé e per le loro famiglie».

* Febbraio 21. — Il Santo Padre riceveva in udienza speciale numerosi inscritti alle opere formanti la Pia Unione di S. Antonio, che ha milioni di soci sparsi in tutto il mondo. Il Santo Padre li ha salutati con viva effusione compiacendosi della visita in un'ora di squisita consolazione, in questo grande centenario antoniano. Si compiaceva di tante e così varie opere: tante, poiché scopo precipuo delle associazioni antoniane è quello di imitare i grandi esempi del grande Taumaturgo, belli per tutti, per tutte le età: per i piccoli, per i fanciulli, per gli adulti, per gli anziani della vita.

«Ottimamente infatti a quelli di tenera età Egli si presenta con il giglio della purezza. È la purezza il primo segreto, il primo fondamento di quella invidiabile intimità che S. Antonio ebbe con Gesù, con il Bambino Gesù: fu proprio uno splendore, un vero candore di purezza che procurò al Santo specialissime compiacenze divine. Egli perciò comincia col dare luminosissimo esempio a coloro che sono, per la loro verde età, i prediletti del Cuore di Gesù. "Lasciate che i pargoli vengano a me", disse il Signore, perché i pargoli sono tutti fedeli miei, perché credono in me: e i pargoli vanno naturalmente verso Gesù, basta lasciarli andare, basta non opporre ostacoli ad essi.

«Ma — continuava il Santo Padre — gli anni passeranno; i piccoli diventeranno grandi; però non per questo deve passare, né deve cessare quel vincolo di predilezione di cui il Cuore di Gesù onora i piccoli: e questi hanno il mezzo per avere sempre tale amicizia: è sufficiente che conservino quella purezza di cui la mano stessa di Dio li ha adornati creandoli e rigenerandoli con la sua grazia.

«Sant'Antonio non fu solo poi il giglio di purezza; fu anche un grande soldato e servitore di Gesù Cristo, in un immenso, grandioso apostolato. Fu apostolo della parola, in quella eloquenza che ben può dirsi miracolosa, che disvelò a tanti la bellezza e la potenza della verità. S. Antonio fu quindi apostolo della verità; e poi

anche apostolo della carità. Queste due forme di attività santa lo fanno brillare, astro luminosissimo, nel cielo della Chiesa. E il Papa sa che è appunto tale apostolato della verità e della carità che quei diletti figli, da buoni seguaci di Sant'Antonio, vogliono validamente praticare, seguendo la via luminosa tracciata dal Santo.

« Infatti con i piccoli paggetti e « gigli » Egli vedeva là i grandi, gli adulti e anche gli anziani della vita. Questa loro presenza significava già l'esempio che essi dànno ai più piccoli, agli aspiranti delle opere antoniane. C'è dunque un primo apostolato della verità e della carità ed è quello dell'esempio, del buon esempio: un apostolato così efficace che, pur senza parole, ma soltanto con i fatti, fa vedere come si fa ad essere veramente cristiani, come si fa ad attuare la vita cristiana in tutti i doveri del proprio stato: in casa, a scuola, in chiesa, nella vita privata e nella vita pubblica. Con il loro efficace atteggiamento i devoti di S. Antonio pare che dicano: per essere ottimi cristiani, si fa come facciamo noi.

« Un'altra forma di apostolato che il Santo Padre a tutti raccomandava in modo speciale e che è tanto più efficace quanto maggiormente è a disposizione di tutti, è l'apostolato della preghiera. Esso è aperto, è facile a tutti: tutti possono pregare, anche con il silenzio. Che cosa dice infatti il povero al ricco? Spesso nulla: egli non fa che mostrare le sue miserie ed ottiene aiuto e conforto. Che cosa faremo noi dinanzi a Dio? Basterà mostrargli le nostre miserie per ottenere la sua misericordia. Basterà dire qualche *Ave Maria*, qualche *Pater noster*, la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato, per ottenere quello che desideriamo; giacché alla preghiera è promesso tutto quanto industrie, talenti, insistenze umane non possono ottenere dagli uomini: la preghiera può invece ottenerci ogni cosa da Dio. Questa è la sua promessa: chi prega ottiene; domandate e vi sarà concesso.

« E i devoti di S. Antonio hanno un mezzo efficacissimo per ottenere dal Signore tutte le grazie: questo mezzo è la intercessione del loro Santo Patrono: che cosa non può infatti questo felicissimo e invidiabilissimo Santo, che ha goduto con tanta ampiezza le compiacenze del Cuore di Gesù?, e non solo durante la sua vita terrena, e non solo immediatamente dopo la sua morte, ma per tutti i tempi, per tutti i secoli sino a noi! Il mondo è pieno dei miracoli che si ottengono per intercessione di S. Antonio con la preghiera, con la bontà della vita, con la imitazione delle sue virtù: ciò che non ha nulla a che vedere con quelle esagerazioni, con quei fanatismi inconsulti e strani di cui ben si parla nell'indirizzo citato e con cui si crede di onorare S. Antonio e si pretende di ottenere il suo patrocinio.

« I veri devoti di S. Antonio — proseguiva Sua Santità — onorano il Taumaturgo così come quei cari ascritti alle Opere Antoniane lo onorano e cioè con purezza di vita, con la generosa carità, con amore della verità, con esempi di virtù, con fervore di preghiera e di fiducia nella potente intercessione del Santo.

« È con dinanzi agli occhi questa visione di bellezza e bontà che il Santo Padre passava ad impartire ai presenti quella Benedizione Apostolica che essi erano andati a chiederGli; volendo benedire tutti e singoli gli intervenuti e quelli che che non avevano potuto partecipare alla bella riunione: le loro famiglie e case: i loro cari, gli ammalati, coloro che soffrono

tribolazioni — e chi non ne ha in questi tempi così difficili? —: i cari piccoli che si affacciano alla vita, gli anziani che sono sulle soglie dell'altra vita, quella eterna; tutti e tutto il Santo Padre intendeva benedire pregando Iddio di accompagnare le benedizioni del suo Vicario con tutti i suoi favori e con tutte le sue grazie ».

SACRE CONGREGAZIONI

La Suprema Congregazione di S. Officio, con decreto del 20 febbraio 1932, ha condannato il libro di Leone Daudet, intitolato *Les Bacchantes,* come « quam maxime obscenum » ed ha ordinato di inserirlo nell'*Indice.*

•

La Sacra Congregazione dei Riti, nella congregazione generale tenuta alla presenza del Santo Padre il 16 febbraio scorso, ha discusso e dato il voto sul dubbio delle virtù in grado eroico nella causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Maria Assunta Pallotta, Religiosa Professa delle Suore francescane missionarie di Maria.

Il 28 dello stesso mese, in Vaticano, all'Augusta presenza di Sua Santità, veniva data lettura del Decreto relativo, e il Santo Padre tesseva le lodi della Serva di Dio, in un elevato discorso che la Stazione Radio Vaticana trasmetteva a tutto il mondo.

La stessa Sacra Congregazione, in congregazione antipreparatoria, il 23 febbraio 1932 ha discusso il dubbio sopra due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Ven. Maria di S. Eufrasia Pelletier, Fondatrice delle Suore del Buon Pastore, proposti per la di lei beatificazione.

PROVVISTA DI CHIESE

Il Sommo Pontefice ha provvisto recentemente le seguenti chiese:

Le chiese cattedrali di *Terracina,* Sezze e Priverno, trasferendovi S. Ecc. Rev.ma Mons. Pio Leonardo Navarra, vescovo di Gubbio.

La chiesa cattedrale di *Padova,* nominandovi il Rev.mo Mons. Carlo Agostini, rettore del Seminario di Treviso.

La chiesa titolare arcivescovile di *Egina,* promuovendovi S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Mitty, vescovo di Salt Lake (S. U. A.) e deputandolo Coadiutore con futura successione di S. E. Rev.ma Mons. Edoardo G. Hanna, arcivescovo di S. Francisco.

La chiesa metropolitana di *Pisa,* promuovendovi S. Ecc. Rev.ma Monsignor Gabriele Vettori, vescovo di Pistoia e Prato.

La chiesa titolare vescovile di *Cardica,* nominandovi il Rev. Guglielmo Lemmens e deputandolo ausiliare di S. Ecc. Rev.ma Mons. Lorenzo Schrijnen, vescovo di Ruremonda (Olona).

La chiesa titolare vescovile di *Eritre,* nominandovi il Rev.mo Mons. Guglielmo Stockums, rettore del Seminario teologico di Bonn, deputandolo ausiliare dell'Emo Sig. Card. Carlo Giuseppe Schulte, arcivescovo di Colonia.

La chiesa arcivescovile titolare di *Berea,* promuovendovi S. E. Rev.ma Mons. Moisé Coelho dalla chiesa cattedrale di Cajazeiras e deputandolo Coadiutore con diritto di futura successione di S. E. Rev.ma Mons. Aduatto Aurelio De Miranda Henriques, arcivescovo di Parahyba (Brasile).

La chiesa cattedrale di *S. Severino,* nominandovi il sacerdote Pietro Tagliapietra, parroco di S. Pietro in Murano.

CONGREGAZIONI SS. RITI

PER L'ANNO 1932

1. — *12 gennaio.* Congreg. gen. sulle virtù del Servo di Dio Vincenzo Pallotti.

2. — *26 gennaio.* Congreg. antiprep. sopra i miracoli della Beata Giovanna Antida Thouret.

3. — *16 febbraio.* Congreg. gen. sulle virtù della Serva di Dio Assunta Pallotta.

4. — *23 febbraio.* Congreg. antipreparatoria sopra i miracoli della Ven. Serva di Dio Maria S. Eufrasia Pelletier.

5. — *1 marzo.* Congreg. ord. particolare.

6. — *8 marzo.* Congreg. antiprep. sopra i miracoli della Ven. Serva di Dio Vincenza Gerosa.

7. — *15 marzo.* Congreg. gen. sulle virtù della Ven. Serva di Dio Alice Le Clerc.

8. — *5 aprile.* Congreg. antiprep. sopra i miracoli del Ven. Servo di Dio Giuseppe M. Pignatelli.

9. — *12 aprile.* Congreg. ordinaria.

10. — *26 aprile.* Congreg. antiprep. sopra i miracoli della Ven. Serva di Dio Gemma Galgani.

11. — *3 maggio.* Congreg. gen. sopra i miracoli del Ven. Servo di Dio Antonio M. Claret.

12. — *10 maggio.* Congreg. antiprep. sopra i miracoli della Ven. Serva di Dio Caterina Labouré.

13. — *24 maggio.* Congreg. prep. sopra i miracoli del Beato Salvatore da Horta.

14. — *7 giugno.* Congreg. antiprep.

15. — *14 giugno.* Congreg. prep.

16. — *28 giugno.* Congreg. antiprep.

17. — *5 luglio.* Congreg. ord.

18. — *12 luglio.* Congreg. antiprep.

19. — *26 luglio.* Congreg. prep.

20. — *2 agosto.* Congreg. antiprep.

21. — *25 ottobre.* Congreg. antiprep.

22. — *8 novembre.* Congreg. prep.

23. — *22 novembre.* Congreg. antiprep.

24. — *6 dicembre.* Congreg. prep.

25. — *13 dicembre.* Congreg. antiprep.

LUTTI

* Il 14 febbraio, santamente spirava S. Ecc. Mons. Antonio *Podlaha,* vescovo titolare di Pafo ed ausiliare dell'arcivescovo di Praga, nato a Praga il 22 gennaio 1865 ed eletto vescovo titolare di Pafo l'8 marzo 1920.

* Il 15 febbraio, a Cadice, santamente spirava S. Ecc. Mons. Marziale *Lopez y Criado,* nato in Cordova il 3 gennaio 1868, eletto vescovo di Cadice il 18 maggio 1918.

* In Roma, nella sua abitazione in via dell'Umiltà n. 46, a mezzanotte del 21 febbraio, serenamente si spegneva la vita terrena di *Mons. Salvatore Talamo,* segretario dell'Accademia di S. Tommaso d'Aquino, decano del Capitolo Vaticano e della Rev. Camera Apostolica. Nato a Napoli il 6 settembre 1844, alunno del Sanseverino e del Signoriello, studioso profondo ed apprezzato nei varii rami della filosofia, egli era meritamente stimato come il più autorevole rappresentante del neotomismo in Italia. Le sue opere profonde e geniali sul « Rinnovamento del pensiero tomistico e la scienza moderna », « l'Aristotelismo della scolastica nella storia della filosofia », « l'Origine del Cristianesimo e il pensiero storico », « il Concetto della schiavitù da Aristotele ai Dottori scolastici » e gli articoli pubblicati sulla « Rivista Internazionale di scienze sociali », che diresse dal 1893 a questi ultimi anni, rimarranno testimonio eloquente di una profondità, lucidità e genialità non comune e di una felice intuizione dei problemi filosofici più aderenti alla realtà della vita nel periodo storico in cui egli ha vissuto.

LIBRI RICEVUTI

Sac. Joseph Antonelli: *Brevis synopsis historica circa evolutionem doctrinae de impotentia et sterilitate* apud veteres doctores ecclesiasticos usque ad nostrum aevum. Pustet, Romae, 1932.

Sac. Joseph Antonelli: *Medicina Pastoralis* in usum confessariorum, professorum theologiae moralis et Curiarum ecclesiasticarum. Ed. V valde aucta et emendata, voll. 4. Fridericus Pustet, Romae, 1932.

Ludovicus Wouters, C. S.S. R.: *Tractatus dogmatico moralis de virtute castitatis et de vitiis oppositis.* Editio altera emendata et aucta. Beyaert, Brugis, 1932. — Frs. 17,50.

Mons. Domenico Giorio, Segretario della S. Congr. dei Sacramenti: *La Comunione agl'infermi.* Note pratiche di disciplina sacramentale. Pustet, Roma, 1932.

Can. prof. Salvatore Arnone: *La giovinetta cattolica guidata nella vita moderna.* Opera di formazione religiosa e morale per la gioventù femminile. Tip. « Omnibus », Caltanissetta.

Can. dott. Valentino Terreno: *Gli inni dell'ufficio divino*: traduzione in versi italiani con testo e note. Libreria Editrice Monregalese, Mondovì, 1932.

F. Cimitier, Superieur du Seminaire universitaire de Lyon: *Pour étudier le Code de Droit Canonique.* Premier supplement (1927-1931). Librairie Lecoffre, Paris, 1931.

Prof. G. Forchielli, dell'Università di Urbino: *Poteri del Vescovo e beni del Seminario.* (Estratto dalla « Riv. di Diritto Pub. e La Giustizia amm. », fasc. X, 1930). Stab. tip. Mantero, Tivoli, 1930.

Aloysio Trombetta: *Supplet Ecclesia* seu commentarium in can. 209 Codicis Juris Canonici. Neapoli, 1931. — L. 5.

Giuseppe Stocchiero: *Il matrimonio in Italia dopo il Concordato.* Terza ediz. rinnovata. Soc. An. Tip., Vicenza, 1932.

Mons. Giuseppe Romeo, vescovo di Nocera dei Pagani: *Verità e consigli per i poveri e per i ricchi.* Lettera pastorale per la Quaresima del 1932.

Franc. Ter Haar, C. SS. R.: *De matrimoniis mixtis eorumque remediis.* Marietti, Taurini-Romae, 1931.

Bollettino Eccl. della Diocesi di Agrigento: In memoria di *S. E. Rev.ma Mons. Bartolomeo Lagumina*, vescovo di Agrigento.

Mons. Francesco Fabretti nel I anniversario della morte. Tip. Coppitelli e Palazzetti, Roma, 1932.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16